

Documentazione



IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

WEBINAR PER LA MAGISTRATURA ITALIANA



221DV129e

26 - 28 maggio 2021 (pomeriggio)



Finanziato dall'Unione Europea,
Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715

Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

Contenuti / Table of Contents

IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

WEBINAR PER LA MAGISTRATURA ITALIANA

Webinar, 26-28 maggio 2021 (pomeriggio)

THE ROLE OF THE NATIONAL JUDGE IN THE ENFORCEMENT OF EU STATE AID RULES

WEBINAR FOR ITALIAN JUDICIARY

Webinar, 26-28 May 2021 (afternoons)

Contenuti / Table of contents

I. Informazioni generali / General Information

Elenco dei relatori / List of speakers

II. Contributi dei relatori / Speakers' Contributions

- Fabio Filpo	
	• PPT Principali obiettivi del controllo UE in materia di aiuti di Stato. Panoramica degli articoli 107-109 TFUE
	• PPT Elementi principali del concetto di aiuti • Impresa e attività economica. • Risorse statali e Imputabilità allo Stato
- Emanuele Manzo	
	• PPT Elementi principali del concetto di aiuti • Vantaggio • Selettività • Effetto sugli scambi e sulla concorrenza
- Francesco Maria Salerno	
	• PPT Regimi di esenzione “de minimis” per categoria: qual’è il loro ruolo per lavalutazione dei giudici nazionali?
- Antonio Pietro Lamorgese	
	• PPT Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato • L'effetto diretto dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. • I poteri della Commissione e dei giudici nazionali • Richieste di risarcimento danni e misure provvisorie.
- Marco Botta	
	• PPT Recupero di aiuti illegali e incompatibili • Principi e scopo del recupero • Quadro procedurale • Ruolo dei giudici nazionali

- Alessandra Franchi	
	• PPT Cooperazione con la Commissione europea • Richiesta di informazioni • Richiesta di parere • Osservazioni Amicus curiae • Laboratorio pratico • Verifica delle conoscenze

III. *Documentazione* / Background Documentation

Informazioni generali / General information

The Role of the National Judge in the Enforcement of EU State Aid Rules
Il Ruolo del Giudice Nazionale nell'Applicazione delle Norme UE in Materia di Aiuti di Stato

26. - 28.5.2021

221DV129e

List of speakers / Elenco dei relatori

Marco Botta
Part-time Professor/*Professore part-time*
European University Institute/*Istituto Universitario Europeo*
Via Boccaccio 121/111
IT-50133 FLORENCE

Fabio Filpo
Legal Secretary/*Referendario*
Court of Justice of the European Union/*Corte di Giustizia dell'Unione Europea*
Rue du Fort Niedergrünwald
LU-2925 LUXEMBOURG

Alessandra Franchi
Case handler
Unit A3: State aid case Support and Policy, DG
Competition/*Unità A3: Supporto e politica dei casi di aiuti di Stato, DG Concorrenza*
European Commission
MADO 16/37
B-1049 Brussels

Antonio Pietro Lamorgese
Counselor/*Consigliere*
Court of Cassation/*Corte di Cassazione*
Palazzo di Giustizia
Piazza Cavour
IT-00193 ROMA

Emanuele Manzo
State Attorney/*Avvocato dello Stato*
Office of the Attorney General of the State/*Avvocatura Generale dello Stato*
Via dei Portoghesi 12
IT-00186 ROMA

Francesco Maria Salerno
Partner/*Socio*
Gianni & Origoni
Avenue Molière 184
B-1050 BRUSSELS

Contributi dei relatori / Speakers' contributions

Fabio Filpo

Introduzione al diritto UE in materia di aiuti di Stato

Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato – webinar per la magistratura italiana

ERA (teleconferenza), 26 maggio 2021

Fabio Filpo

Referendario, Corte di giustizia dell'UE

Gabinetto dell'avvocato generale Athanasios Rantos*

**Le opinioni espresse sono personali*



Finanziato dall'Unione Europea - Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715

Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

1

Sommario

Discussione preliminare

- Esempi di fattispecie di aiuti e di relative azioni giudiziarie

Il controllo degli aiuti di Stato

- La natura e gli obiettivi del controllo degli aiuti di Stato
- Il « monopolio » della Commissione e il ruolo del giudice nazionale

Panoramica degli artt. 107-109 TFUE

- L'art. 107 (1) TFUE: gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato e il principio di incompatibilità
- L'art. 107 (2) e (3) TFUE: le eccezioni al principio di incompatibilità (« aiuti compatibili »)
- L'art. 108 TFUE: la procedura di controllo e l'obbligo di sospensione
- L'art. 109 TFUE: le misure di applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE

Elementi principali del concetto di « aiuto di Stato »

- Le nozioni di « impresa » e « attività economica » quali presupposti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
- Le nozioni di « imputabilità » e di « risorse statali » quali elementi costitutivi di un aiuto di Stato

Riepilogo e discussione finale

2

Discussione preliminare

3

Discussione preliminare

Possibili fattispecie di aiuti (indicazioni approssimative per discussione)

- ❑ Finanziamento pubblico dell'alta velocità ferroviaria
- ❑ Obbligo dei fornitori di energia elettrica di acquisto di una quota minima di energia verde
- ❑ Esenzione fiscale sui proventi derivanti dalla gestione degli edifici di proprietà di enti ecclesiastici
- ❑ Canone RAI
- ❑ Riduzione generalizzata dei contributi delle imprese alla cassa integrazione guadagni
- ❑ Rimborso dei danni provocati dalle misure di contenimento del Covid-19 alle compagnie aeree
- ❑ Finanziamento del « salvataggio » di una banca da parte del fondo interbancario di tutela dei depositi

4

Possibili azioni giudiziarie

- ❑ Un'impresa impugna una misura di aiuto di un'amministrazione pubblica in quanto (presunto) aiuto incompatibile
- ❑ Un'impresa impugna una disposizione amministrativa che esenta una o più imprese concorrenti da una tassa o un contributo obbligatorio
- ❑ Un'impresa chiede il rimborso di un contributo obbligatorio destinato a finanziare una misura di aiuto
- ❑ Un'impresa adisce un concorrente per danni derivanti dall'attribuzione a quest'ultimo di una misura di aiuto

Il controllo degli aiuti di Stato

Il controllo degli aiuti di Stato

La natura e gli obiettivi del controllo degli aiuti di Stato

- ❑ Caratteristiche essenziali di un aiuto di Stato
 - ✓ *Oggetto*: vantaggio economico in favore di una o più imprese
 - ✓ *Origine statale*
 - ✓ *Effetti*: distorsione della concorrenza negli scambi tra Stati membri
- ❑ Natura ibrida delle norme in materia di aiuti di Stato e dei loro obiettivi
 - ✓ Protezione della **concorrenza** tra **imprese**
 - Regole sugli aiuti collocate nel titolo VII, capitolo I, sezione 2, TFUE: « regole di concorrenza »
 - ✓ Protezione del **mercato interno** dalle ingerenze degli **Stati membri**
 - Necessità di evitare la « corsa ai sussidi » a favore delle imprese di uno Stato membro (ad es. creando « campioni nazionali »), in modo tale da rendere più oneroso l'ingresso di imprese di altri Stati membri sul mercato nazionale, e quindi introducendo surrettiziamente ostacoli equivalenti alle barriere doganali e tariffarie e ostacolando il processo di integrazione economica
 - Conseguenza: irrilevanza della definizione del mercato rilevante e interpretazione larga delle condizioni attinenti alla distorsione della concorrenza e all'ostacolo al commercio tra Stati membri

7

Il controllo degli aiuti di Stato

Il « monopolio » della Commissione sul controllo degli aiuti di Stato

- ❑ Competenza esclusiva a decidere sulla compatibilità di un aiuto
- ❑ Procedimento tra Stato membro (notifica) e Commissione (approvazione)
- ❑ Obbligo di sospensione (divieto di erogazione degli aiuti) in pendenza di approvazione
 - ✓ Art. 108(3) TFUE: « Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che [la procedura di controllo] abbia condotto a una decisione finale »

Il ruolo dei giudici nazionali

- ❑ Non competenti a decidere sulla compatibilità di un aiuto di Stato
 - ✓ *Giudizio sulla compatibilità di esclusiva spettanza della Commissione*
- ❑ Competenti a decidere sull'applicazione dell'obbligo di sospensione, previo esame della natura di aiuto delle misure in questione
 - ✓ Art. 108(3) TFUE ⇒ **effetto diretto**
 - ✓ Conseguente necessità di stabilire, eventualmente con l'aiuto della Corte di giustizia (rinvio pregiudiziale), se una misura ricade nella nozione di « aiuto di Stato » ed è quindi soggetto all'obbligo di sospensione

8

Panoramica degli articoli 107-109 TFUE

Art. 107 (1) TFUE

Gli elementi costitutivi di un aiuto di Stato e il principio di incompatibilità

Art. 107 (2) e (3) TFUE

Le deroghe al principio di incompatibilità (« aiuti compatibili »)

Art. 108 TFUE

La procedura di controllo e l'obbligo di sospensione

Art. 109 TFUE

Le misure di applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE

9

Art. 107(1) TFUE

Il principio di incompatibilità (art. 107(1) TFUE)

- ❑ «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza »

Gli elementi costitutivi (cumulativi) di un aiuto

- ❑ Vantaggio economico (« aiuti ») in favore di una o più « imprese »
- ❑ Carattere selettivo del vantaggio (« favorendo talune imprese o talune produzioni ») ⇒ escluse le cc.dd. misure generali
- ❑ Origine statale: imputabilità allo Stato (« aiuti... concessi dagli Stati... ») e utilizzo di risorse statali (« ...o mediante risorse statali »)
- ❑ Distorsione (attuale o potenziale) della concorrenza (« falsino o minaccino di falsare la concorrenza ») e ostacolo al commercio tra Stati membri (« nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri »)

10

Art. 107(1) TFUE (2/2)

Nozione giuridica « oggettiva » di aiuto

- ❑ Gli aiuti non si distinguono in funzione della causa o degli obiettivi della misura ma unicamente in funzione dei loro effetti
- ❑ Conseguenze
 - ✓ Gli obiettivi (sociali, ambientali, economici, industriali, sanitari etc.) di una misura non possono sottrarla dalla qualificazione come aiuto di Stato ma sono invece pertinenti per quanto riguarda l'eventuale compatibilità dell'aiuto con il mercato interno
 - ✓ Più interventi consecutivi possono essere considerati come un solo intervento ai fini dell'applicazione dell'art. 107(1) TFUE
 - ✓ La qualificazione di aiuto è indipendente dallo stato giuridico delle imprese interessate e dalla tecnica legislativa utilizzata (es. aiuti fiscali)
 - ✓ Tale qualificazione è altresì indipendente da eventuali pronunce precedenti, comportamenti o dichiarazioni delle istituzioni
 - ✓ Assenza di margine di discrezione della Commissione quanto alla qualificazione di una misura come aiuto di Stato ⇒ controllo giurisdizionale « completo » (salvo il caso di valutazioni economiche complesse)

11

Art. 107(2) e (3): « aiuti compatibili »

Aiuti compatibili de iure (art. 107(2) TFUE)

« Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) [gli aiuti necessari a compensare gli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania] »

Aiuti compatibili previa valutazione (discrezionale) Commissione (art. 107(3) TFUE)

« Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. »

Altre categorie di aiuti compatibili (cenni)

- ❑ Art. 107(1) TFUE « Salvo deroghe contemplate dai trattati...»
- ❑ Es. art. 106(2) TFUE (compensazione dei costi di servizi di interesse economico generale)

12

Art. 108 TFUE: procedimento

Regole di procedura

« 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. »

L'esame di (in)compatibilità

- ❑ Competenza esclusiva della Commissione: esame delle condizioni ex art. 107(2) TFUE e valutazione discrezionale delle condizioni ex art. 107(3) TFUE
- ❑ Procedimento tra Stato membro notificante e Commissione: posizione « defilata » degli altri soggetti (in particolare beneficiari, concorrenti e loro associazioni) ⇒ « terzi interessati », « associati al procedimento » e/o « fonti d'informazione »
- ❑ Obbligo di notifica e sospensione: divieto di porre in esecuzione le misure di aiuto prima dell'approvazione della Commissione (art. 108(3) TFUE)
- ✓ *Rispetto dell'obbligo: competenza delle giurisdizioni nazionali, previa verifica della natura di aiuto delle misure non (ancora) notificate e/o approvate*

Art. 109 TFUE: le misure di applicazione

Base giuridica per l'adozione delle misure di applicazione

- ❑ « Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 107 e 108 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura »

Natura giuridica dei regolamenti di applicazione

- ❑ Atti non legislativi (natura « sui generis »)

Misure adottate sulla base della norma in esame

- ❑ Regolamenti di esenzione per categoria
- ❑ Regolamento di procedura (reg. 2015/1589)

Elementi principali del concetto di aiuti

Le nozioni di « impresa » e di « attività economica »

Le nozioni di « imputabilità allo Stato » e di « risorse statali »

15

Premessa

I contenuti della presente esposizione

- ❑ Nozione di **impresa** e di **attività economica** in quanto presupposti necessari per l'applicazione delle norme sugli aiuti
- ❑ Nozioni di **imputabilità allo Stato** e **risorse statali** come condizioni indispensabili per l'origine statale della misura e quindi l'esistenza di un aiuto di Stato

Restanti condizioni (cumulative) per l'esistenza di un aiuto di Stato

- ❑ **Vantaggio**, insita nel concetto di aiuto
- ❑ **Selettività**: carattere discriminatorio dell'aiuto che favorisce *talune imprese o talune produzioni*
- ❑ **Distorsione della concorrenza** attuale o potenziale (aiuti che *falsino o minaccino di falsare la concorrenza*) e **ostacolo al commercio tra Stati membri** (*nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri*)

16

Impresa e attività economica

Definizioni

- ❑ **Impresa:** qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di tale entità e dalle sue modalità di finanziamento
- ❑ **Attività economica:** qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato

Nozione oggettiva di impresa (approccio funzionale)

- ❑ Rilevanza decisiva dell'attività svolta $\Rightarrow$ un'impresa è tale nella misura in cui svolge un'attività economica
 - ✓ *Criterio della separazione: un'entità che svolge attività economiche e non economiche è considerata impresa solo per le prime*
- ❑ Irrilevanza di ogni altro elemento
 - ✓ *Stato giuridico dell'ente ai sensi del diritto nazionale (associazione, società sportiva, carattere religioso, etc.)*
 - ✓ *Carattere pubblico o privato dell'impresa (pubbliche amministrazioni incluse: lo Stato stesso o un'autorità pubblica può agire come impresa)*
 - ✓ *Scopo di lucro o meno, prestazione in proprio (es. da un'amministrazione)*
- ❑ Rilevanza del contesto
 - ✓ *Concorrenza (almeno potenziale): altre imprese in concorrenza o capaci di fornire lo stesso bene o servizio*
 - ✓ *Differenze tra Stati membri e nel corso del tempo*

17

Impresa e attività economica

Situazioni particolari

- ❑ Esercizio di pubblici poteri
 - ✓ *Forze armate, controllo navigazione aerea e traffico marittimo, sorveglianza antinquinamento etc.*
 - ✓ *Attenzione alle attività economiche che possono essere dissociate dall'esercizio dei pubblici poteri (es. controllo traffico aereo vs. gestione altri servizi aeroportuali)*
- ❑ Sicurezza sociale e assistenza sanitaria
 - ✓ *Regimi basati sul principio di solidarietà*
 - Elementi caratteristici: iscrizione obbligatoria, fine sociale, scopo non di lucro, autonomia delle prestazioni dai contributi versati, controllo pubblico sul regime
 - ✓ *Regimi economici*
 - Elementi caratteristici: iscrizione facoltativa, principio di capitalizzazione, scopo di lucro, fornitura di prestazioni complementari
 - ✓ *Valutazione caso per caso dell'importanza dei relativi elementi*
- ❑ Istruzione, ricerca, cultura e conservazione del patrimonio
 - ✓ *Servizi d'istruzione pubblica (tasse d'iscrizione che coprono solo parzialmente i costi) vs. servizi finanziati dagli utenti o dagli introiti commerciali*
 - ✓ *Servizi culturali accessibili gratuitamente (o biglietto d'ingresso che copre parzialmente i costi) vs. attività finanziate dagli utenti o da introiti commerciali*

18

Impresa e attività economica

Caso *Dôvera* (2020) : cause riunite C-262/18 P e C-271/18 P (Grande Sezione)

- ❑ Fattispecie: regime slovacco di assicurazione sanitaria
 - ✓ *Passaggio da sistema unitario a modello misto (imprese pubbliche e private)*
 - ✓ *Obiettivo sociale e principio di solidarietà sotto controllo statale vs. possibilità di perseguire utili ed esistenza di una certa concorrenza*
 - ✓ *Presunte misure di aiuto in favore di alcuni degli enti in questione*
- ❑ Commissione ⇒ attività non economica; Tribunale ⇒ attività economica
- ❑ Corte ⇒ attività non economica
 - ✓ Principio di solidarietà (finalità sociale del sistema)
 - Iscrizione obbligatoria, importo dei contributi fissato dalla legge in proporzione al reddito e non al rischio, livello di prestazioni fissato dalla legge (assenza di nesso tra contributi versati e prestazioni), copertura generalizzata del rischio malattia (indipendentemente da età o stato di salute) e meccanismo di perequazione dei costi e dei rischi
 - ✓ Controllo statale (autorità di regolamentazione)
 - ✓ *Presenza di elementi di concorrenza: ruolo secondario (non sull'importo dei contributi né sulle prestazioni legali obbligatorie, ma su prestazioni accessorie)*
 - ✓ *Possibilità di perseguire utili regolamentata dalla legge con l'obiettivo di preservare la redditività e la continuità dell'assicurazione sanitaria obbligatoria*

19

Imputabilità e risorse statali: premessa

« ... aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali »

- ❑ Difficoltà (iniziali) di interpretazione
 - ✓ *Incertezza sulla natura alternativa o cumulativa delle due condizioni (« ovvero »)*
- ❑ Interpretazione consolidata della Corte: condizioni distinte e cumulative
 - ✓ *« La distinzione operata da tale norma ... non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno finanziati tramite risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere nella nozione di aiuto sia gli aiuti direttamente concessi dagli Stati sia quelli concessi da enti pubblici o privati, designati o istituiti dagli Stati [PreussenElektra (2001), Germania/Commissione (EEG) (2019)]*

20

Imputabilità di una misura allo Stato

Interpretazione estensiva del concetto di « Stato »

- ❑ Autorità centrali, pubbliche amministrazioni, enti territoriali, giurisdizioni nazionali
- ❑ Forma irrilevante: legge o qualsiasi atto amministrativo adottato da un'autorità pubblica

Obblighi derivanti dal diritto dell'Unione (non imputabili allo Stato)

- ❑ Misura non imputabile allo Stato membro, a condizione che si limiti a trasporre un'obbligazione chiara e precisa imposta dal diritto dell'Unione, senza disporre di alcun margine di discrezionalità

Intervento di soggetti terzi (enti pubblici o privati): condizioni di imputabilità

- ❑ Criterio organico (controllo statale) non sufficiente [Stardust Marine (2002); SACE (2017)]
 - ✓ Anche nel caso di in cui lo Stato sia in grado di controllare un'impresa pubblica e di esercitare un'influenza determinante sulle sue operazioni, l'esercizio effettivo di tale controllo nel caso concreto non può essere automaticamente presunto. E' altresì necessario verificare se si debba ritenere che le autorità pubbliche abbiano avuto un qualche ruolo nell'adozione di tali misure.
- ❑ Analisi caso per caso: l'imputabilità può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale la misura in questione è stata adottata
 - ✓ l'impresa pubblica in questione non poteva adottare la decisione contestata senza tener conto delle esigenze dei pubblici poteri o delle direttive impartite dall'autorità pubblica
 - ✓ l'integrazione di detta impresa pubblica nelle strutture dell'amministrazione pubblica, la natura delle sue attività e l'esercizio di queste sul mercato in normali condizioni di concorrenza con gli operatori privati, lo status giuridico dell'impresa, l'intensità della tutela esercitata dalle autorità pubbliche sulla gestione dell'impresa
 - ✓ qualsiasi altro indizio che indichi, nel caso concreto, un coinvolgimento delle autorità pubbliche oppure l'improbabilità di una mancanza di coinvolgimento nell'adozione di un provvedimento, tenuto conto anche dell'ampiezza di tale provvedimento, del suo contenuto ovvero delle condizioni che esso comporta
- ❑ Tuttavia, non si può pretendere che venga dimostrato, sulla base di un'indagine precisa, che le autorità pubbliche hanno concretamente incitato l'impresa pubblica ad adottare le misure di aiuto in questione
- ❑ Criterio più stringente nel caso di imprese private [Tercas (2021)]

21

Imputabilità di una misura allo Stato

Caso Tercas (2021): causa C-425/19 P (Grande Sezione)

- ❑ Fattispecie: intervento del fondo interbancario per la tutela dei depositi FITD in favore di Tercas
 - ✓ Amministrazione straordinaria, nomina commissario, primo tentativo di intervento, decisione di intervento approvata da Banca d'Italia (copertura deficit patrimoniale e garanzie)
- ❑ Commissione ⇒ imputabilità; Tribunale & Corte ⇒ assenza di imputabilità
 - ✓ Portata del mandato
 - Gli interventi di sostegno del FITD mirano principalmente a perseguire gli interessi privati delle banche che sono membri del FITD
 - Gli interventi di sostegno non attuano un qualche mandato pubblico conferito dalla normativa italiana: mandato pubblico solo per rimborso depositanti e assenza di obbligo di altri interventi di sostegno
 - ✓ Autonomia FITD
 - FITD: consorzio di diritto privato (nessun legame di natura organica con le autorità pubbliche)
 - Autorizzazione Banca d'Italia degli interventi di sostegno avviene solo al termine di un controllo di conformità nell'ambito della missione prudenziale, Banca d'Italia non può obbligare il FITD a intervenire a sostegno di una banca in difficoltà (controllo di conformità con il quadro normativo degli interventi di sostegno e il FITD non è tenuto a effettuare un intervento di sostegno che sia stato autorizzato dalla Banca d'Italia)
 - Presenza di rappresentanti della Banca d'Italia alle riunioni degli organi direttivi FITD non costituisce indizio di imputabilità (presenza in qualità di osservatori senza diritto di voto)
 - Non provato che l'intervento della Banca d'Italia avesse avuto un impatto sul contenuto delle misure (in particolare, che la Banca d'Italia abbia influenzato la negoziazione tra il FITD e BPB e il commissario straordinario)
 - Ruolo svolto dal commissario straordinario non determinante (neppure facoltà di avviare il procedimento che può sfociare in un intervento di sostegno del FITD, richiesta non vincolante)
 - ✓ Assenza finanziamento con risorse statali (omissis)

22

Utilizzo di risorse statali

Onere per le risorse pubbliche (diminuzione risorse spettanti al bilancio pubblico)

- ❑ Nozione ampia di risorse pubbliche
 - ✓ *Comprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese*
 - ✓ *A prescindere dal fatto che siano in modo permanente in possesso del Tesoro pubblico, purché che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti*
- ❑ Nesso tra onere e vantaggio
 - ✓ *Necessità di stabilire un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio accordato al beneficiario e una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio [Bouygues (2013)]*
 - ✓ *Il nesso può tuttavia essere indiretto*
 - *Es. aiuti per investimenti nei nuovi Länder tedeschi [Germania/Commissione (2000)] e aiuti per l'acquisto di decoder per il digitale terrestre [Mediaset (2011)]*
 - ✓ *Inoltre, più interventi consecutivi possono creare tale nesso*
 - *Non è necessario che la riduzione del bilancio statale il rischio economico, corrispondano o equivalgano a tale vantaggio, né che quest'ultimo trovi un corrispettivo in una siffatta riduzione o un siffatto rischio, né che sia della stessa natura dell'impegno di risorse statali da cui deriva [Bouygues (2013)]*

23

Utilizzo di risorse statali

Fattispecie

- ❑ Trasferimento di risorse pubbliche
 - ✓ *Sovvenzioni, prestiti, investimenti nel capitale di un'impresa*
- ❑ Mancata percezione di risorse pubbliche
 - ✓ *Riduzione di prelievi obbligatori*
 - ✓ *Vantaggi fiscali: esenzioni, riduzioni, procrastinazione del pagamento*
 - ✓ *Esonero dal pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie*
 - ✓ *Intervento pubblico a condizioni non di mercato: cessione di beni e fornitura di servizi a condizioni preferenziali, prestiti a tasso inferiore al tasso di mercato*
 - ✓ *Instaurazione di un quadro giuridico vantaggioso: non assoggettamento a regolamentazioni onerose*
- ❑ Tasse « parafiscali » o risorse private sotto controllo pubblico

24

Utilizzo di risorse statali

Risorse dell'Unione e di enti sovranazionali

❑ Origine

- ✓ *Unione, Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti; Fondo monetario internazionale, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo*

❑ Qualificazione come risorse statali

- ✓ *Costituiscono risorse statali se le autorità nazionali hanno un potere discrezionale quanto all'utilizzo di tali risorse (in particolare per la selezione dei beneficiari) (es. fondi strutturali)*
- ✓ *Non costituiscono risorse statali se sono concesse direttamente da tali enti senza che le autorità nazionali dispongano al riguardo di alcun potere discrezionale (es. fondi Orizzonte 2020, COSME o TEN-T)*

Risorse di imprese pubbliche

❑ Costituiscono risorse statali

- ✓ *Ma attenzione al ruolo dello Stato come azionista o legislatore: l'intervento dello Stato nella sua qualità di legislatore (sufficiente ai fini dell'imputabilità) non deve essere confuso con l'azione di quest'ultimo in quanto azionista maggioritario (necessaria ai fini dell'utilizzo delle risorse Statali) [ENEA (2017)]*

25

Utilizzo di risorse statali (casistica)

Risorse private ⇒ assenza di risorse statali

❑ Redistribuzione tra privati (pur imposta dallo Stato)

- ✓ ***PreussenElektra (2001)**: obbligo legale d'acquisto a prezzi minimi di elettricità prodotta da fonti rinnovabili (gravante su imprese di fornitura di elettricità)*
- ✓ ***Pearle (2004)**: fondi raccolti da un organismo professionale di diritto pubblico dagli affiliati e destinati obbligatoriamente all'organizzazione (da parte di un'associazione privata) di una campagna pubblicitaria a beneficio degli stessi affiliati*
- ✓ ***UTECA (2009)**: obbligo a carico degli operatori di televisione (pubblici o privati) di destinare parte delle loro risorse al finanziamento di produzioni cinematografiche europee*
- ✓ ***Doux Élevage (2013)**: accordo in seno all'organizzazione rappresentativa dei produttori e allevatori di tacchino che istituisce un contributo per finanziare azioni comuni decise dall'organizzazione e decisione delle autorità nazionali di estendere obbligatoriamente l'accordo all'insieme dei membri della filiera*
- ✓ ***ENEA (2017)**: obbligo d'acquisto, a prezzo superiore al prezzo di mercato, di elettricità prodotta in cogenerazione, a carico d'imprese (per la maggior parte pubbliche) fornitrici di elettricità agli utilizzatori finali (prezzo massimo di vendita al consumatore fissato in via regolamentare)*
- ✓ ***Germania/COM (2019)**: sostegno ai produttori di energia verde tramite accesso privilegiato alla rete (per legge), sistema di compensazione tra i gestori della rete di trasmissione e onere imposto sui fornitori di elettricità e ripercosso « in pratica » (ma non per legge) da costoro sui clienti finali in proporzione alle quantità vendute*

26

Utilizzo di risorse statali (casistica)

Risorse private sotto controllo pubblico ⇒ risorse statali

❑ Distribuzione di risorse sotto il controllo dello Stato

- ✓ **Essent Netwerk Noord (2008)**: aumento (per legge) della tariffa di elettricità dovuta al gestore di rete o al titolare di autorizzazione, e proventi ceduti a una società specificamente incaricata di compensare i costi non recuperabili della liberalizzazione (« stranded costs »), surplus ceduto al ministero dell'economia
- ✓ **Association Vent de Colère! (2013)**: obbligo d'acquisto di elettricità di origine eolica a un prezzo superiore al valore di mercato, compensato da contributi dovuti dai consumatori finali di elettricità in proporzione ai consumi (a prescindere dall'acquisto di energia verde) gestiti (non in totalità) dalla Caisse des dépôts et consignation con intervento statale in caso di contributi insufficienti e sanzioni in caso di mancato pagamento
- ✓ **Austria/COM (2014)**: costo addizionale pagato dai distributori di elettricità a una società concessionaria per l'esecuzione di una missione di interesse pubblico per l'acquisto di elettricità verde a un prezzo superiore a quello di mercato, con tetto della contribuzione delle imprese a forte intensità energetica
- ✓ **Achema (2019)**: contributo (fissato per legge) per finanziamento servizi pubblici nel settore dell'elettricità, integrato alla tariffa elettrica a carico dei consumatori finali e degli autoproduttori, versato ai gestori di rete e trasferito ai prestatori dei servizi pubblici in questione
- ✓ **FVE Holýšov I (2019)**: prezzo minimo di acquisto di elettricità prodotta da fonti rinnovabili o premio ai produttori, finanziato con supplemento imposto dal regolatore sulle tariffe di trasmissione e distribuzione di elettricità gravanti sui consumatori finali ai gestori delle reti

27

Utilizzo di risorse statali (riepilogo)

Risorse private come risorse statali: condizioni

❑ Controllo statale dei fondi

- ✓ *Prelievo obbligatorio (es. tassa parafiscale), indipendente dalla qualificazione in diritto nazionale: es. onere unilateralmente imposto per legge agli acquirenti di energia elettrica [Essent Netwerk Noord (2008)]*
- ✓ *Contra: onere imposto sui fornitori di elettricità e ripercosso soltanto « in pratica » (non per legge) sui consumatori finali [Germania/COM (2019)]*

❑ Controllo statale della gestione o del gestore dei fondi

- ✓ *Somme riscosse dai gestori di rete e versate al gestore dei fondi (controllato direttamente o indirettamente dallo Stato), che calcola e ripartisce i fondi destinati ai servizi pubblici, previa deduzione delle sue spese di funzionamento [Achema (2019)]*

❑ Garanzia statale del rimborso dei costi (dell'imposizione di prezzi minimi o massimi)

- ✓ *Onere gravante sui consumatori finali con copertura integrale dei costi imposti alle imprese nell'ipotesi in cui l'importo dei contributi riscossi presso i consumatori finali risultasse insufficiente [Association Vent de Colère! (2013)]*

Caveat

- ❑ Assenza di una demarcazione netta tra gli elementi esaminati, valutati caso per caso e nel loro complesso
- ❑ Giurisprudenza in evoluzione: cfr. cause Covestro/COM (T-745/18) e.a. (in corso): esonero degli oneri di rete per i «consumatori di carico di base» finanziato da sovratassa sugli utilizzatori di rete (distributori e grandi consumatori)

28

Riepilogo

29

Riepilogo

Rilevanza delle norme sugli aiuti di Stato per il giudice nazionale

- ❑ Effetto diretto dell'obbligo di sospensione (art. 108(3) TFUE)
 - ✓ *Necessità di un esame sull'**esistenza** di un aiuto di Stato*
 - ✓ *Nessuna valutazione sulla **compatibilità** dell'aiuto*

Natura e obiettivi del controllo sugli aiuti di Stato

- ❑ Carattere ibrido: concorrenza (imprese) vs. mercato interno (Stati membri)
- ❑ Natura oggettiva della nozione di aiuto: effetti

Elementi costitutivi di un aiuto di Stato

- ❑ Presupposto per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
 - ✓ *Nozioni di **impresa** e **attività economica***
- ❑ Condizioni cumulative per l'esistenza di un aiuto (art. 107(1) TFUE)
 - ✓ *Origine statale: **imputabilità** allo Stato e utilizzo di **risorse statali***
 - In particolare: imputabilità allo Stato e qualificazione delle risorse in caso di intervento di soggetti terzi (enti pubblici o privati)
 - ✓ *Vantaggio economico*
 - ✓ *Carattere selettivo*
 - ✓ *Distorsione della concorrenza e ostacolo al commercio tra Stati membri*

30



Grazie dell'attenzione!

fabio.filpo@curia.europa.eu

Emanuele Manzo

ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONCETTO DI AIUTI DI STATO

1. VANTAGGIO ECONOMICO

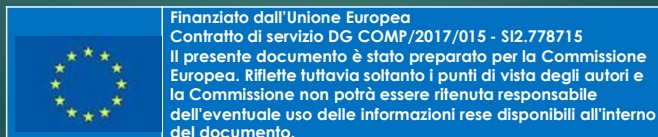
2. SELETTIVITA'

3. EFFETTO SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA

26 MAGGIO 2021

EMANUELE MANZO

EUROPEAN LAW ACADEMY



1

VANTAGGIO ECONOMICO

La nozione di vantaggio

- ▶ Nozione ampia che comprende qualsiasi beneficio economico, sia in termini di vantaggio economico positivo sia sotto forma di riduzione degli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa.
- ▶ Si impone un raffronto tra la situazione finanziaria in cui l'impresa si trova in seguito alla misura e quella in cui essa si troverebbe in assenza della misura.
- ▶ E' tendenzialmente irrilevante la causa, lo scopo, la forma precisa della misura.
- ▶ La nozione si basa su un'analisi della situazione finanziaria di un'impresa nel proprio contesto giuridico e fattuale in presenza o in assenza della misura in questione.

2

Corte di giustizia, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans, C-280/00

La compensazione dei costi sostenuti per la prestazione di servizi di interesse economico generale può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato se ricorrono quattro condizioni cumulative:

- ▶ l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
- ▶ i parametri in base ai quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;
- ▶ la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole;
- ▶ quando la scelta dell'impresa da incaricare dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico non venga effettuata nell'ambito di una procedura di appalto pubblico, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

3

Il criterio dell'operatore in un'economia di mercato

- ▶ Tale criterio è fondato sul principio della parità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato.
- ▶ Le operazioni economiche effettuate da enti pubblici (comprese le imprese pubbliche) non conferiscono un vantaggio alle controparti e pertanto non costituiscono aiuto se sono svolte alle normali condizioni di mercato.
- ▶ Il «*criterio dell'investitore in un'economia di mercato*»: in circostanze analoghe, un investitore privato di dimensioni paragonabili che opera alle normali condizioni di un'economia di mercato avrebbe realizzato l'investimento in questione?
- ▶ Il «*criterio del creditore privato*»: un ipotetico creditore privato che si trovi in situazione analoga avrebbe rinegoziato il debito?
- ▶ Il «*criterio del venditore privato*»: un venditore privato operante in condizioni normali di mercato avrebbe potuto ottenere lo stesso prezzo o un prezzo migliore?

4

I principi generali e i criteri di riferimento per applicare il criterio dell'operatore in un'economia di mercato

PRINCIPI GENERALI

- ▶ Astrazione da qualsiasi comportamento o considerazione che, pur essendo razionale da una prospettiva di politica pubblica, derivi esclusivamente dal ruolo dello Stato come pubblica autorità (ad esempio, di politica sociale, regionale o settoriale).
- ▶ La valutazione deve essere svolta *ex ante*, tenendo conto delle informazioni disponibili alla data in cui l'intervento è stato deciso.
- ▶ La valutazione degli effetti dell'operazione sull'impresa interessata deve essere globale (v. interventi consecutivi).
- ▶ Grava sullo Stato l'onere della prova di aver agito come un operatore in un'economia di mercato razionale?

5

Verifica della conformità alle condizioni di mercato

Casi in cui il rispetto delle condizioni di mercato può essere determinato direttamente mediante dati di mercato:

- ▶ l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (*pari passu*) da enti pubblici e operatori privati;
- ▶ l'operazione riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.

6

Metodo della comparazione parametrica (benchmarking)

- ▶ L'individuazione di un parametro di riferimento adeguato.
- ▶ Limiti e condizioni del metodo della comparazione parametrica (benchmarking).
- ▶ Altri metodi di valutazione.

7

La nozione di vantaggio indiretto

- ▶ Il vantaggio può essere conferito a imprese diverse da quelle alle quali le risorse statali sono direttamente trasferite oppure una data misura può costituire un vantaggio diretto per l'impresa beneficiaria e un vantaggio indiretto per altre imprese.
- ▶ Il vantaggio può essere indirizzato apparentemente verso i consumatori, ma i beneficiari indiretti potrebbero essere alcune imprese (cfr. il noto caso *Decoder*, Tribunale UE, 15 giugno 2010, causa T-177/2007).
- ▶ I vantaggi indiretti devono essere distinti dai semplici effetti economici secondari e dalle mere facilitazioni di fatto (esemplificativo è il noto caso dei taxi londinesi: Corte di Giustizia, 14 gennaio 2015, causa C-518/13).

8

SELETTIVITÀ

Principi generali

- ▶ Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura di Stato deve favorire «*talune imprese o talune produzioni*».
- ▶ Tale criterio vale a distinguere gli aiuti dalle misure generali di politica economica e sociale.
- ▶ Sul piano applicativo, tuttavia, il confine tra le due tipologie di intervento pubblico nell'economia risulta assai più sfumato.

9

Selettività materiale e selettività regionale

Le caratteristiche della selettività materiale (o di fatto)

- ▶ La misura si applica solo a determinate imprese o gruppi di imprese o a determinati settori dell'economia.
- ▶ Può essere stabilita di diritto o di fatto.
- ▶ La selettività può derivare da prassi amministrative discrezionali.

10

Valutazione della selettività materiale di misure a carattere tendenzialmente generale

Analisi trifasica:

- ▶ Individuazione del sistema di riferimento
- ▶ Verifica della idoneità della misura a costituire una deroga al sistema di riferimento
- ▶ Controllo sulla giustificazione della misura
- ▶ Fattispecie esemplificativa: il caso della misure fiscali di Gibilterra (Corte di Giustizia, 15 novembre 2011, cause riunite C-106/09 e C-107/09)

11

Le caratteristiche della selettività regionale (o geografica)

- ▶ Non tutte le misure che si applicano solo a talune parti del territorio di uno Stato membro sono automaticamente selettive.
- ▶ Nella valutazione della selettività regionale occorre distinguere tre scenari, come chiarito dalla giurisprudenza che si è occupata di misure fiscali:
 - 1) il governo centrale di uno Stato membro decide unilateralmente;
 - 2) il decentramento simmetrico dei poteri;
 - 3) il decentramento asimmetrico dei poteri.

12

L'esclusione della selettività

- ▶ La possibile giustificazione del vantaggio accordato alla luce della natura e struttura logica del sistema di riferimento.
- ▶ L'onere della prova a carico dello Stato membro.
- ▶ La giurisprudenza accoglie una nozione di selettività basata sugli «effetti».

13

L'onere della prova del vantaggio selettivo nella recente giurisprudenza: i casi Apple e Amazon

Tribunale UE, 15 luglio 2020, Irlanda e a. contro Commissione europea, cause T-778/16 e T-892/16

Tribunale UE, 12 maggio 2021, Lussemburgo e a. contro Commissione europea, causa T-816/17

- ▶ Le decisioni ribadiscono il principio generalmente vigente in tema di onere della prova del vantaggio selettivo: esso implica che spetta alla Commissione provare il vantaggio selettivo e, nella sua accezione di regola residuale di giudizio operante in caso di mancata o non raggiunta prova, che è la Commissione a soccombere in caso di mancata prova del vantaggio.

14

Focus sulle misure fiscali

- ▶ Le misure di sgravio fiscale, per essere legittime, devono essere accessibili a tutte le imprese e devono essere temporalmente limitate
- ▶ Il caso dei c.d. accordi *ad personam* (ruling fiscale)
- ▶ Le transazioni fiscali

15

EFFETTO SUGLI SCAMBI E SULLA CONCORRENZA

- ▶ Gli aiuti pubblici alle imprese costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato solo qualora «favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza» e solamente «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri».
- ▶ Si tratta di due elementi distinti e necessari della nozione di aiuto.
- ▶ In pratica, tuttavia, questi criteri sono spesso trattati congiuntamente nella valutazione degli aiuti di Stato.
- ▶ Interpretazione elastica e presuntiva.

16

Distorsione della concorrenza

- ▶ L'aiuto consente all'impresa di mantenere una posizione più forte di quella che, in assenza di aiuto, la stessa avrebbe sul mercato.
- ▶ Non occorre che il pregiudizio alla concorrenza sia sensibile: il criterio della c.d. «plausibilità».
- ▶ Si esclude una potenziale distorsione della concorrenza se ricorrono le seguenti condizioni cumulative:
 - a) il servizio deve essere soggetto a un monopolio legale (stabilito in conformità al diritto dell'Unione);
 - b) il monopolio legale non deve soltanto escludere la concorrenza sul mercato, ma anche la concorrenza per il mercato;
 - c) il servizio non deve essere in concorrenza con altri servizi;
 - d) se il prestatore del servizio opera in un altro mercato (geografico o del prodotto) aperto alla concorrenza, si deve escludere che vi sia una sovvenzione trasversale.

17

Incidenza sugli scambi: la linea di confine tra applicazione del diritto UE e del diritto nazionale

- ▶ *«Quando l'aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi [intraunionali], questi ultimi devono ritenersi influenzati dall'aiuto»* (sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 2015, Eventech/The Parking Adjudicator, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 65).
- ▶ Il sostegno pubblico può essere ritenuto in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri anche se il destinatario non partecipa direttamente a scambi transfrontalieri.

18

- 
- ▶ L'importo relativamente ridotto dell'aiuto o le dimensioni relativamente modeste dell'impresa beneficiaria non escludono a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati.
 - ▶ Per accertare l'incidenza sugli scambi non è necessario definire il mercato o effettuare un'indagine dettagliata dell'impatto della misura sulla posizione concorrenziale del beneficiario e dei suoi concorrenti.
 - ▶ Fattispecie esemplificativa: il caso AB «Achema», Corte di Giustizia, 15 maggio 2019, causa C-706/17.
 - ▶ I casi di inidoneità del sostegno pubblico ad incidere sugli scambi

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RICERCA DELLE BANCHE DATI ONLINE

26 MAGGIO 2021

EMANUELE MANZO

EUROPEAN LAW ACADEMIC



Finanziato dall'Unione Europea
Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715
Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

1

INFOCURIA <https://curia.europa.eu>

- ▶ La banca dati InfoCuria contiene tutte le informazioni pubbliche disponibili relative alle cause proposte dinanzi alla Corte di giustizia, al Tribunale e al Tribunale della funzione pubblica.
- ▶ InfoCuria dà accesso ai documenti dell'Istituzione, tramite una ricerca testuale o una ricerca sui dati (ad esempio: le date di determinate fasi del procedimento, la materia oggetto della causa, il tipo di procedimento, gli atti di diritto dell'Unione citati nella giurisprudenza, la nazionalità delle parti ecc.).

2

ELENCO DEI RISULTATI ?

Preferenza di visualizzazione

☒ Automatico

☐ Elenco delle cause

☐ Elenco dei documenti

Ordine di preferenza

☒ Numero di causa decrescente

☐ Numero di causa crescente

☐ Data decrescente

☐ Data crescente

Il menu dell'elenco dei risultati consente di scegliere opzioni su come visualizzare e ordinare i risultati.

3

Stato delle cause	☒ Tutte le cause ☐ Cause concluse ☐ Cause pendenti
Organo giudicante	☒ Tutti ☒ Corte di giustizia ☒ Tribunale ☒ Tribunale della funzione pubblica
Numero di causa	(es: C-17/05; 17/05)
Nome delle parti	
Documenti	Tutti ...
Disposizioni di diritto nazionale considerate	
Disposizioni di diritto internazionale considerate	
ECLI	ECLI:EU:
Parole del testo	
Periodo o data	Data di pronuncia ↺
	☒ del al (gg/mm/aaaa)
	☐ ultimi 8 giorni ☐ ultimo mese ☐ ultimo anno ☐ ultimi 5 anni
	☐ il (gg/mm/aaaa)
Materia	...
Procedimento ed esito	...
Citazioni di giurisprudenza o di normativa	cerca in ☒ motivi ☐ dispositivo ☐ conclusioni
	Categoria
Schema di classificazione sistematica	...
	☒ Includa la precedente classificazione/la nuova classificazione
Composizione del collegio	...
Giudice relatore	...
Avvocato generale	...
Origine di una questione pregiudiziale	...
Lingua facente fede	☒ lingua processuale ☐ lingua delle conclusioni

4

Ricerca sul nome corrente della causa e ricerca testuale

Le istituzioni dell'Unione europea sono identificate con le loro denominazioni abbreviate (Commissione, Consiglio, Europol, ecc.).

Per perfezionare la ricerca si possono utilizzare i caratteri speciali:

- ▶ l'asterisco* è un carattere jolly che sostituisce un numero di caratteri da zero all'infinito e che può essere utilizzato all'inizio, all'interno o alla fine della parola. Esempio: aiut* permette di ottenere documenti in cui siano menzionate le parole aiuto, aiuti, aiutare, ecc.
- ▶ il trattino basso _ è un carattere jolly che sostituisce un solo carattere obbligatorio e che può essere utilizzato all'inizio, all'interno o alla fine della parola. Esempio: Post_ consente di ottenere documenti in cui siano menzionate parole che contengono tale radice più una lettera (Posta, Poste).
- ▶ le virgolette" consentono la ricerca di un'espressione esatta. Esempio: «selettività regionale».

In alternativa o in aggiunta si possono utilizzare gli operatori logici (operatori booleani):

- ▶ E (rappresentato dallo spazio tra due parole). Esempio: Commissione Consiglio Parlamento consente di ottenere le cause in cui la Commissione, il Consiglio ed il Parlamento sono simultaneamente parti.
- ▶ O (rappresentato dalla virgola fra due parole). Esempio: Italia, Polonia consente di ottenere documenti relativi o all'Italia o alla Polonia o a entrambi.
- ▶ SALVO (rappresentato dal punto esclamativo prima della parola da escludere). Esempio: !Consiglio consente di ottenere le cause in cui il Consiglio non è parte del ricorso.

5

Ricerche secondo il tipo di documenti

Documenti

Documenti

☒ Seleziona tutto

- ☒ Documenti pubblicati nella Raccolta
 - ☒ Sentenze
 - ☒ Ordinanze
 - ☒ Pareri
 - ☒ Decisioni (procedimento di riesame)
 - ☒ Conclusioni
 - ☒ Presa di posizione
 - ☒ Massime e sunti
 - ☒ Informazioni (sulle decisioni non pubblicate)
- ☒ Documenti non pubblicati nella Raccolta
 - ☒ Sentenze
 - ☒ Ordinanze
 -
 - ☒ Decisioni (procedimento di riesame)
- ☒ Comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
 - ☒ Nuove cause
 - ☒ Cause concluse
- ☒ Altri documenti
 - ☒ Domande di pronuncia pregiudiziale
 - ☒ Decisioni Nazionali

☒ del al (gg/mm/aaaa)

☐ ultimi 8 giorni ☐ ultimo mese ☐ ultimo anno ☐ ultimi 5 anni

☐ il (gg/mm/aaaa)

6

IDENTIFICATORE ECLI

- ▶ Questo campo consente di ricercare le decisioni della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica in base al loro identificatore ECLI (identificatore europeo della giurisprudenza).
- ▶ Per le suddette decisioni, l'ECLI è costituito dai seguenti cinque elementi, che devono figurare nell'ordine elencato:
 - ▶ a) l'abbreviazione «ECLI»;
 - ▶ b) il codice «EU»;
 - ▶ c) l'abbreviazione dell'organo giurisdizionale: «C», «T» o «F»;
 - ▶ d) l'anno della decisione, che deve essere scritto in quattro cifre;
 - ▶ e) un numero d'ordine, attribuito sequenzialmente per anno e per organo giurisdizionale.
- ▶ Tutti gli elementi di un ECLI sono separati dal segno due punti («:»).
- ▶ Esempio: l'identificatore ECLI:EU:C:2012:23 corrisponde alla sentenza Suiker Unie, C-392/10.

7

RICERCHE PER MATERIA

Materia

Ricerca una materia:

Valori selezionati:

- ☐ Adesione
- ☐ Agricoltura e Pesca
- ☐ Alcol
- ☐ Ambiente
- ☐ Appalti pubblici dell'Unione europea
- ☐ Banca europea per gli investimenti (BEI)
- ☐ Bilancia dei pagamenti
- ☐ Caffè
- ☐ Cittadinanza dell'Unione
- ☐ Coesione economica, sociale e territoriale
- ☐ Concorrenza
- ☐ Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968
- ☐ Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988
- ☐ Convenzione di Roma del 18 giugno 1980
- ☐ cooperazione amministrativa
- ☐ Cooperazione rafforzata
- ☐ Cultura
- ☐ Dipartimenti francesi d'oltremare
- ☐ Diritti fondamentali
- ☐ Disposizioni finanziarie
- ☐ Disposizioni generali e finali
- ☐ Disposizioni istituzionali
- ☐ Disposizioni procedurali

☒ Almeno uno dei valori selezionati

☐ Tutti i valori selezionati

Conferma Annulla

8

CITAZIONI DI GIURISPRUDENZA O DI NORMATIVA

- Questo criterio consente di effettuare ricerche per atti (o disposizioni di atti) di diritto dell'Unione, citati nella motivazione o nel dispositivo di una sentenza o di un'ordinanza e nelle conclusioni dell'avvocato generale.
- Esiste un aiuto alla ricerca per cinque categorie frequenti di citazioni, ovvero per i trattati, i regolamenti, le direttive, le decisioni e la giurisprudenza

Citazioni di giurisprudenza o di normativa

cerca in ☒ motivi ☐ dispositivo ☐ conclusioni

Categoria

Direttiva

Numero

Anno

Allegato

Articolo

Paragrafo

Comma

Lettera

cerca in ☒ motivi ☐ dispositivo ☐ conclusioni

Categoria

Giurisprudenza

Organo giudicante

Corte di giustizia

Numero

Anno

Tipo

Sentenza

9

ESEMPIO DI RICERCA

Stato delle cause
Organo giudicante
Numero di causa
Nome delle parti
Documenti
Disposizioni di diritto nazionale considerate
Disposizioni di diritto internazionale considerate
ECLI
Parole del testo
Periodo o data
Materia
Procedimento ed esito
Citazioni di giurisprudenza o di normativa
Schema di classificazione sistematica

☐ Tutte le cause
☒ Cause concluse
☐ Cause pendenti

☐ Tutti
☒ Corte di giustizia
☐ Tribunale
☐ Tribunale della funzione pubblica

(es: C-17/05; 17/05)

Italia Commissione

Documenti pubblicati nella Raccolta : Sentenze
Documenti non pubblicati nella Raccolta : Sentenze

ECLI:EU:

aiut* stato

Data di pronuncia

del 01/01/2010 al 15/05/2021 (gg/mm/aaaa)

ultimi 8 giorni
ultimo mese
ultimo anno
ultimi 5 anni

il

"Concorrenza"

cerca in ☒ motivi ☐ dispositivo ☐ conclusioni

Categoria

Inclusa la precedente classificazione/la nuova classificazione

10

Elenco di risultati per causa		Elenco dei documenti				
18 documento (documenti)						
Causa	Documento	Data	Nome delle parti	Materia	Curia	EUR-Lex
C-425/19 P	Sentenza ECLI:EU:C:2021:154	02/03/2021	Commissione/ Italia e a.	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-576/18	Sentenza ECLI:EU:C:2020:202	12/03/2020	Commissione/ Italia (Aiuti illegittimi al settore alberghiero in Sardegna)	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-467/15 P	Sentenza ECLI:EU:C:2017:799	25/10/2017	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-367/14	Sentenza ECLI:EU:C:2015:611	17/09/2015	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-587/12 P	Sentenza ECLI:EU:C:2013:721	07/11/2013	Italia / Commissione	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-411/12	Sentenza ECLI:EU:C:2013:832	12/12/2013	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-353/12	Sentenza ECLI:EU:C:2013:651	10/10/2013	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-344/12	Sentenza ECLI:EU:C:2013:667	17/10/2013	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-613/11	Sentenza ECLI:EU:C:2013:192	21/03/2013	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-547/11	Sentenza ECLI:EU:C:2014:1319	05/06/2014	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-243/10	Sentenza ECLI:EU:C:2012:182	29/03/2012	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-496/09	Sentenza ECLI:EU:C:2011:740	17/11/2011	Commissione / Italia	Disposizioni istituzionali		
C-458/09 P	Sentenza ECLI:EU:C:2011:769	24/11/2011	Italia / Commissione	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-454/09	Sentenza ECLI:EU:C:2011:650	13/10/2011	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-305/09	Sentenza ECLI:EU:C:2011:274	05/05/2011	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-304/09	Sentenza ECLI:EU:C:2010:812	22/12/2010	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-303/09	Sentenza ECLI:EU:C:2011:483	14/07/2011	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		
C-302/09	Sentenza ECLI:EU:C:2011:634	06/10/2011	Commissione / Italia	Concorrenza - Aiuti concessi dagli Stati		

11

EUR-Lex

<https://eur-lex.europa.eu>

EUR-Lex propone diversi tipi di ricerca:

- Ricerca rapida: trova documenti e procedure inserendo parole chiave o numeri in un campo a testo libero.
- Ricerca avanzata: effettua una ricerca mirata selezionando una raccolta e aggiungendo criteri di ricerca specifici, ad es. parole nel testo/titoli, identificatori o date.

12

RICERCA AVANZATA

Ricerca avanzata

☐ Limitare ai documenti pubblicati nella Raccolta della giurisprudenza della Corte ☒ Cercare anche nelle sintesi della giurisprudenza **Ricerca** Cancellare

Raccolta Giurisprudenza
 [Scegliere raccolte multiple](#)

▼ Espandere tutto ▲ Comprimere tutto

▼ Ricerca testuale

Cercare Trovare risultati contenenti:

☒ Nel titolo ☒ Nel testo

☒ AND ☐ OR ☐ NOT Aggiungi/elimina i risultati contenenti:

☒ Nel titolo ☒ Nel testo

Consigli per la ricerca:

- Regolamento di attuazione + attuazione AND regolamento
- " cerca la frase esatta
- * sostituisce un numero imprecisato di caratteri
- ? sostituisce un solo carattere

▼ Riferimento del documento

Anno Numero

Tipo

☒ Tutto ☐ Sentenza ☐ Ordinanza ☐ Conclusioni

☐ Opposizione di terzi ☐ Parere ☐ Pignoramento

☐ Informazioni giudiziarie

13

▼ Autore del documento

Organo giudicante

☒ Tutto ☐ Corte di giustizia ☐ Tribunale ☐ Tribunale della funzione pubblica

▼ Cercare per ECLI

Identificatore europeo della giurisprudenza

▼ Ricerca in base al numero Celex

Numero Celex

6

▼ Ricerca per data

Tipo di data

☒ Data specifica ☐ Intervallo di tempo

gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa gg/mm/aaaa

Formati validi:

- aaaa
- mm/aaaa
- gg/mm/aaaa

▼ Pubblicato nella Raccolta della giurisprudenza della Corte

Volume Anno Numero della pagina

14

Affinare la ricerca

Avete selezionato per:

Legislazione e giurisprudenza dell'UE ✕

Giurisprudenza ✕

aiut* stato ✕

▼ Per parola chiave

☒ Nel titolo ☒ Nel testo

▼ Per anno del documento

2021 (73)

2020 (14)

▼ Per tipo di atto

Conclusioni dell'avvocato generale (36)

Informazioni giudiziarie (26)

Sentenza (24)

Ordinanza (1)

▼ Per tipo di procedura

Domanda pregiudiziale (27)

Ricorso per annullamento (23)

Impugnazione - infondata (12)

Impugnazione (11)

Impugnazione - irricevibile (6)

Visualizzare altre voci...

▼ Per argomento (livello 1)

concorrenza (8)

mediamento della legislazione (6)

▼ Criteri di ricerca

Sezione: Legislazione e giurisprudenza dell'UE, Sottosezione: Giurisprudenza, Data: Tutte le date, Dal: 01/01/2021, Al: 19/05/2021, Organo giudicante: Corte di giustizia, Risultati contenenti: aiut* stato Nel titolo e nel testo, Lingua della ricerca: Italiano

✎ Modificare la ricerca ✎ Salvare ne "Le mie ricerche" 📡 Creare ne "I miei feed RSS" 📄 Salvare ne "I miei elementi"

☐ Risultati 1 - 10 di 87

Ordinare per Predefinito

1 2 > >>

🔄 Cancellare la selezione 🖨 Modificare le informazioni visualizzate 📄 Esportare

☐ Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021.

Commissione europea contro Repubblica italiana e a.

Impugnazione – *Aiuti di Stato* – Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Nozione di "aiuto di Stato" – Imputabilità allo Stato – Risorse statali – Indizi che consentono di concludere per l'imputabilità di una misura – Snaturamento degli elementi di diritto e di fatto – Decisione che dichiara l'*aiuto* incompatibile con il mercato interno.

Causa C-425/19 P.

Raccolte digitali (Raccolte della Corte - Raccolta generale)

Identificatore ECLI: ECLI:EU:C:2021:154

Numero CELEX: 62019CJ0425

Autore: Corte di giustizia

Data del documento: 02/03/2021

☐ Causa C-425/19 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021 – Commissione europea / Repubblica italiana, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo Interbancario di tutela dei depositi, Banca d'Italia (Impugnazione – *Aiuti di Stato* – Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Nozione di «aiuto di Stato» – Imputabilità allo Stato – Risorse statali – Indizi che consentono di concludere per l'imputabilità di una misura – Snaturamento degli elementi di diritto e di fatto – Decisione che dichiara l'*aiuto* incompatibile con il mercato interno)

GU C 148 del 26.4.2021, pagg. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Autore: Corte di giustizia

Numero CELEX: 62019CA0425

15

DG COMP

https://ec.europa.eu

Search competition cases (all policy areas)

Policy Area: All ☒ Antitrust / Cartels ☒ Cartels ☒ Merger ☒ State Aid ☒

Case Number:

Case Title or Company Name: (word(s) that the title contains)

Decision Date: From to

Economic sector (NACE CODE):

Web Publication Date: From to

Clear Search

16

State Aid Advanced Search

[Cases by date]

State Aid Procedure:	XF - Exemption Fish XR - Exemption Regional XS - Exemption SME XT - Exemption Training	(Select All) (Unselect All)
☐ Select only Commission cases with related court cases(s)		
Member State:	Austria Belgium Bulgaria Croatia	(Select All) (Unselect All)
Region:		(Select All) (Unselect All)
Primary Objective (Main):	Agriculture; Forestry; Rural areas Aid or disadvantaged workers and/or workers with disabilities Airport infrastructure or equipment Airport operation	(Select All) (Unselect All)
GBER Objective:	Include GBER Objective ☐ Additional costs (Art.15(3)) Additional costs (Art.15(4)) Additional costs in outermost regions (Art. 15(2)(b)) Aid for Environmental protection (Art. 17 - 25)	(Select All) (Unselect All)
Primary Objective (Agriculture cases):	70-2001 Art. 5 (Consultancy and other services ... Additional costs in outermost regions (Art. 15(2)(b)) Adverse climatic events (Art. 11 of Reg. (EC) No 1857/2006) Adverse weather conditions	(Select All) (Unselect All)
Decision Type:	Decision finding that the measures do not constitute aid Decision not to raise objections Decision to initiate the formal investigation procedure Decision to extend proceedings	(Select All) (Unselect All)
EU Primary legal basis:	Art. 107(3)(b) TFEU - Project of common interest Art. 107(3)(b) TFEU - Remedy serious disturbance Art. 107(3)(c) TFEU Certain econ. activities/areas Art. 107(3)(d) TFEU - Culture and heritage	(Select All) (Unselect All)
EU Secondary legal basis:	3 precedent decisions-Notice on Simplified Procedure, 2009 Agriculture-Agricultural Block Exemption Regulation 2014-2020 (Commission Regulation No 702/2014) Agriculture-Agricultural Guidelines 2014-2020 (European Union Guidelines for State aid in the agricultural and for Agriculture-Block Exemption Regulation 1857/2006	(Select All) (Unselect All)
Aid Instrument:	Guarantee (where appropriate with a reference to the Commission decision (10)) Direct grant/ Interest rate subsidy Tax advantage or tax exemption Loan/ Repayable advances	(Select All) (Unselect All)
Case type:	Ad Hoc Case	(Select All) (Unselect All)

17

Come trovare informazioni su un caso in materia di aiuti di stato

- Sono previsti una serie di criteri di ricerca come lo Stato membro, il titolo del caso, l'obiettivo primario, il settore economico, la data della decisione, il tipo di decisione e lo strumento di aiuto.
- Per esempio, è possibile selezionare tutti i casi italiani decisi in materia di ristori e indennizzi per disastri naturali.
- Si possono quindi ottenere informazioni sui singoli casi (stato della procedura, decisione assunta, testo della decisione, ecc.)

18

Policy Area	Case Number	Member State	Last Decision Date	Title	
State Aid	N201/2009	Italy	14.08.2009	Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini	Show details
State Aid	N459a/2009	Italy	16.10.2009	Aid scheme for compensation for damage caused by the earthquake in Abruzzo of 6 April 2009 outside the field of Annex I of the treaty	Show details
State Aid	N512/2009	Italy	31.05.2010	Declaratoria di eccezionalità degli eventi meteo-marini verificatisi i giorni 24-25 gennaio 2009 nel mare territoriale antistante il Comune di Alghero. Attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 3/2006 secondo le modalità previste dal Decreto d...	Show details
State Aid	SA.32683	Italy	27.06.2011	Aid to compensate damages caused by 2010 floods in Veneto region	Show details
State Aid	SA.33603	Italy	16.01.2012	Amendment to the aid scheme to compensate damages caused by 2010 floods in Veneto region (SA.32683)	Show details
State Aid	SA.33867	Italy	19.12.2011	Amendment to aid scheme N 459a/2009 for compensation of damage caused by the 2009 earthquake in Abruzzo (outside the field of Annex I of the Treaty)	Show details
State Aid	SA.34301	Italy	12.06.2012	Mort des poissons dans l'étang Santa Giusta	Show details
State Aid	SA.35103	Italy	02.05.2013	Declaratoria della eccezionalità della moria causata da una virosi da OshV - San Teodoro	Show details
State Aid	SA.35413	Italy	19.12.2012	Aid to compensate for damage caused by the earthquakes of May 2012 in Regions Emilia Romagna, Lombardia and Veneto	Show details
State Aid	SA.35691	Italy	25.03.2013	CALASETTA	Show details
State Aid	SA.35692	Italy	27.03.2013	ALGHERO - LA MARICOLTURA	Show details
State Aid	SA.36027	Italy	13.05.2013	Valle d'Aosta ex-ante natural disaster scheme (all sectors except agriculture)	Show details
State Aid	SA.36567	Italy	29.08.2013	Disaster aid - Tuscany floods 2012	Show details
State Aid	SA.36855	Italy	22.01.2014	SAN TEODORO	Show details
State Aid	SA.37346	Italy	08.11.2013	Amendment to SA.36567 (2013/N) Aid scheme to compensate the damage suffered by enterprises in the floods of November 2012 in Tuscany	Show details
State Aid	SA.38464	Italy	19.05.2016	SARDAIGNE MARS 2013	Show details
State Aid	SA.38713	Italy	05.03.2015	SARDAIGNE JUILLET 2013	Show details
State Aid	SA.39539	Italy	04.02.2015	Aid scheme to compensate for damage caused by the heavy snowfalls of 2012 in Forlì-Cesena and Rimini	Show details
State Aid	SA.46610	Italy	28.10.2016	Extension of duration of aid scheme to compensate for damage caused by the earthquakes of May 2012 in Regions Emilia Romagna, Lombardia and Veneto	Show details

19

State Aid

[SA.35413](#)

Italy

19.12.2012

Aid to compensate for damage caused by the earthquakes of May 2012 in Regions Emilia Romagna, Lombardia and Veneto

[Hide details](#)

[SA.35413](#) Aid to compensate for damage caused by the earthquakes of May 2012 in Regions Emilia Romagna, Lombardia and Veneto

Member State:	Italy
Region:	EMILIA-ROMAGNA LOMBARDIA VENETO
Primary Objective:	Compensation of damages caused by natural disaster
Legal basis primary:	Art. 107(2)(b) TFEU - Natural disasters
Legal basis secondary:	Not applicable - approved directly under the TFEU Treaty
Aid instrument:	Direct grant Guarantee Interest subsidy Soft loan
Case Type:	Scheme
Duration:	from 20.05.2012 to 31.12.2016
Notification or Registration Date:	14.09.2012
DG Responsible:	Competition DG
Expenditures (in Millions):	2017 : EUR 0 2016 : EUR 195,201 2015 : EUR 194,39 2014 : EUR 138,758
Related Cases:	N182/2010 SA.36080 SA.46610
2012/NN	
Decision on 19.12.2012:	Decision not to raise objections
Decision Text:	Letter to the Member State - authentic language it  Letter to the Member State - working language en  [disclaimer]
Publication on 15.02.2013:	Official Journal: JOCE C/43/2013

20

Francesco Maria Salerno

Regimi di esenzione per categoria e “de minimis”: qual è il loro ruolo per la valutazione dei giudici nazionali?

Avv. Francesco Maria Salerno

**Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle
norme UE in materia di aiuti di Stato
Webinar per la magistratura italiana**

26 - 28 maggio 2021



Finanziato dall'Unione Europea
Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715
Il presente documento è stato preparato per la Commissione
Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la
Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale
uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

1

Agenda

1. Introduzione
2. Gli aiuti «GBER»
3. Gli aiuti «de minimis»
4. Laboratorio pratico

2

1. Introduzione



3

La compatibilità di un aiuto di Stato

- Gli aiuti di Stato sono vietati, salvo deroghe contemplate dal Trattato
 - Per es. aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (Art. 107(2), lett. b TFUE)
 - Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro (Art. 107(3), lett. b TFUE)
- In generale, spetta esclusivamente alla Commissione europea valutare la compatibilità di un aiuto
 - Le autorità nazionali **notificano** le misure di aiuto alla Commissione per l'autorizzazione ai sensi dell'art. 108 TFUE
 - Le autorità nazionali hanno il divieto di attuare l'aiuto prima di ottenere l'autorizzazione (**clausola di «standstill»**)
- **NB:** Aiuto illegittimo = aiuto non (ancora) autorizzato ≠ Aiuto incompatibile = aiuto dichiarato tale dalla Commissione in quanto non rientra nei criteri di compatibilità previste dal Trattato

4

Le conseguenze della violazione delle regole sugli aiuti di Stato e il ruolo dei giudici nazionali

- Nel caso di aiuti illegittimi, i giudici nazionali devono trarre tutte le conseguenze dall'illegalità dell'aiuto (cd. **private enforcement**)
 - Per es. ingiunzione di restituzione dell'aiuto e/o azioni di risarcimento danni nei confronti della PA, solitamente a favore dei concorrenti del beneficiario
- Con la **Comunicazione del 2009** - la cui revisione è in corso - la Commissione ha previsto delle linee guida per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale
- A luglio 2019, la Commissione europea ha condotto uno **studio sull'applicazione delle regole sugli aiuti di Stato davanti i giudici nazionali nell'UE**



Study on the enforcement
of State aid
rules and decisions
by national courts



Marco Botta
Professor Giorgio Monti
Professor Pier Luigi Parcu
Professor Leigh Hancher
Maria Luisa Stasi
Francesco Maria Salerno
Federico Macchi

2. Gli aiuti «GBER»

Il Regolamento generale di esenzione («GBER»)

- Il Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 della Commissione prevede l'automatica compatibilità di misure di aiuto che rispettano determinate condizioni → **no notifica CE**
- Il GBER è stato modificato con Regolamento UE 2017/1084 del 14 giugno 2017, riguardo gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, alla cultura e alla conservazione del patrimonio, alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali
- Per gli aiuti nei settori **agricolo e forestale e nelle zone rurali** si applica il regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014 («ABER»)
- Il GBER prevede una serie di (i) condizioni generali, e (ii) condizioni specifiche alla tipologia di aiuto

GBER: Condizioni generali -1

- Il GBER prevede una serie di condizioni generali, per esempio:
 - **Massimale di aiuto** – il GBER si applica ad aiuti inferiori a determinate soglie di ammontare, che variano a seconda del tipo di aiuto (per es. gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI non possono superare 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto) (art. 4)
 - **Trasparenza** - Il GBER si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 5)



GBER: Condizioni generali -2

- **Effetto incentivo** - in genere si considera che gli aiuti hanno effetto incentivo se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto, il beneficiario ha presentato la domanda scritta di aiuto (art. 6)
 - Nel caso di aiuti ad hoc a grandi imprese, si deve anche dimostrare in concreto l'esistenza dell'effetto incentivo (es. il progetto non si sarebbe realizzato nella zona interessata o riduzione dei tempi per il completamento del progetto/attività)
- **Obblighi di comunicazione** – l'autorità nazionale comunica alla Commissione e pubblica sul web le informazioni sulle misure di aiuto adottate ex GBER (art. 9)
 - **NB:** Comunicazione ex GBER $\neq$ notifica ex art. 108 TFUE

GBER e imprese in difficoltà

Il GBER non si applica alle imprese in difficoltà:

- impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori
- impresa che abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;



GBER: Condizioni specifiche (1)

- Il GBER prevede una serie di condizioni specifiche a seconda della tipologia di aiuto, per esempio:
 - **Aiuti per R&S** – L'intensità massima di aiuto: (a) 100% dei costi per ricerca fondamentale; (b) 50% dei costi per ricerca industriale; (c) 25% dei costi per sviluppo sperimentale; (d) 50% dei costi per studi di fattibilità (art. 25)
 - **Aiuti per PMI** - Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17), Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 18), Aiuti al finanziamento del rischio (art. 21), Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28)
 - **Aiuti alla formazione** – L'intensità massima di aiuto: 50% dei costi ammissibili. E' possibile un aumento fino ad un massimo del 70% se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati o PMI (art. 31)



GBER: Condizioni specifiche (2)

- Il GBER prevede una serie di condizioni specifiche a seconda della tipologia di aiuto, per esempio:
 - **Aiuti per la tutela dell'ambiente** – La sezione 7 prevede varie tipologie di aiuti: per es., l'art. 36 prevede aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme UE in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di tali norme (l'intensità massima è del 40%), o l'art. 38 sugli aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica, o gli articoli 41-42 sugli aiuti agli investimenti e al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili
 - **Aiuti alle infrastrutture locali** – Le infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non discriminatoria - il prezzo applicato dev'essere di mercato. Massimale: EUR 10 M o costi totali superiori a EUR 20 M per la stessa infrastruttura (art. 56)



GBER: sviluppi recenti - 1

- Il GBER scadeva a dicembre 2020. Tuttavia, a luglio 2020, la Commissione ha esteso la scadenza a **dicembre 2023**
- Nel frattempo la Commissione sta valutando alcune modifiche mirate al GBER
- Le possibili modifiche riguardano:
 - Interventi con risorse nazionali combinate con fondi **InvestEU**
 - **Cooperazione territoriale europea**: estensione del blocco di esenzioni esistenti
 - **Seals of excellence**: progetti di eccellenza, che non possono ricevere finanziamenti *Horizon 2020* per limiti di budget – distorsione della concorrenza limitata perché c'è valutazione a livello UE + importi limitati



GBER: sviluppi recenti - 2

- Verranno aggiunte nuove esenzioni per il **Recovery Fund**:
 - Investimenti per efficienza energetica o la digitalizzazione di edifici
 - Aiuti per la costruzione di stazioni di ricarica per auto elettriche
 - Aiuti alla digitalizzazione di PMI
 - Aiuti per lo sviluppo della banda larga
- La proposta di modifica è stata inviata agli Stati membri per consultazione a dicembre 2020. L'adozione è prevista prima dell'estate



L'applicazione del GBER da parte dei giudici nazionali

- Quando il procedimento riguarda l'applicabilità del GBER, il giudice nazionale valuta unicamente se siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dal regolamento (cfr. punto 16 della Comunicazione del 2009)
- Dunque, se la misura non rientra nel GBER (o ABER), il giudice non può valutare la compatibilità della misura di aiuto, poiché tale valutazione è di esclusiva responsabilità della Commissione
- Il giudice nazionale può chiedere alla Commissione un parere *amicus curiae*, se nutre dubbi sull'applicabilità delle norme del GBER (cfr. punto 18 della Comunicazione del 2009)



Eesti Pagar -1

- Con Sentenza del 5 marzo 2019 (C-349/17), la Corte di Giustizia UE si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale di un giudice estone riguardo l'applicazione del GBER
- In tale caso, le autorità nazionali avevano ordinato il recupero di un aiuto alla società Eesti Pagar, in quanto considerato in violazione dell'effetto incentivante e quindi non rientrante nel GBER. Eesti Pagar ha impugnato l'ordine di recupero



Eesti Pagar -2

- La Corte ha statuito che
 - Il GBER deve essere *«interpretato nel senso che i «lavori relativi al progetto o all'attività», ai sensi di detta disposizione, prendono avvio qualora un primo ordinativo di attrezzature destinate a tale progetto o a tale attività sia stato effettuato mediante la stipulazione di un impegno incondizionato e giuridicamente vincolante prima della presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dall'importo delle eventuali spese per un recesso unilaterale da tale impegno»* (p. 82)
 - L'autorità nazionale è tenuta a *«recuperare di propria iniziativa un aiuto che essa abbia concesso in applicazione del [GBER], qualora essa constati, in un momento successivo, che le condizioni stabilite da tale regolamento non erano soddisfatte»* (p. 95)
 - Un'autorità nazionale, qualora conceda un aiuto applicando indebitamente il GBER, *«non può far sorgere in capo al beneficiario di tale aiuto un legittimo affidamento quanto alla regolarità del medesimo»* (p. 106)



Eesti Pagar -3

- Qualora un'autorità nazionale abbia concesso un aiuto a titolo di un fondo strutturale applicando indebitamente il GBER, *«il termine di prescrizione applicabile al recupero dell'aiuto illegittimo è, ove siano soddisfatti i presupposti di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, di quattro anni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di quest'ultimo regolamento, ovvero, in mancanza, il termine previsto dal diritto nazionale applicabile»* (p.128)
- Un'autorità nazionale che procede di propria iniziativa al recupero di un aiuto da essa indebitamente concesso a titolo GBER, *«è tenuta a pretendere dal beneficiario di detto aiuto il pagamento di interessi in conformità delle norme del diritto nazionale applicabile»*
 - *«A questo proposito, l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE esige che tali norme consentano di assicurare un recupero integrale dell'aiuto illegittimo e che, pertanto, venga segnatamente ordinato al beneficiario dell'aiuto il pagamento di interessi per l'intero periodo durante il quale egli ha beneficiato dell'aiuto stesso e ad un tasso uguale a quello che sarebbe stato applicato se avesse dovuto prendere a prestito l'importo dell'aiuto in questione sul mercato nel corso di tale periodo»* (p. 142)



3. Gli aiuti «de minimis»



19

Il Regolamento *de minimis*

- Il Regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 prevede che gli aiuti concessi alla stessa impresa di ammontare inferiore a **EUR 200.000** in **3 esercizi finanziari** sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione
 - Il massimale è di EUR 100.000 per le imprese di trasporto merci su strada
- In sostanza, vige una presunzione di assenza di impatto sugli scambi intra-UE
- Ai settori agricoli, della pesca e dell'acquacoltura si applica il Regolamento UE n. 1408/2013, che prevede un massimale di EUR 25.000
- Il *de minimis* si applica agli aiuti trasparenti, i.e. riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'ESL ex ante
- Il cumulo di un aiuto *de minimis* con altri aiuti esentati o autorizzati, sullo stesso investimento, è consentito solo se non si superano le intensità di aiuto previste per quell'intervento dalle regole UE pertinenti

20

La verifica della soglia de minimis -1

- Il plafond deve essere calcolato sull' «impresa unica»
- Il regolamento de minimis prevede la definizione di «impresa unica», cioè l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti (art. 2):
 - un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra
 - un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa
 - un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto
 - un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto



La verifica della soglia de minimis -2

- Tutti gli aiuti, inclusi quelli *de minimis*, sono iscritti nel **Registro degli aiuti di Stato**
 - Operativo dal 2017, presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MISE
 - Serve a verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle disposizioni UE e/o il cumulo
 - Rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza sugli aiuti
 - È rivolto a PA titolari di misure di aiuto
 - Rilascia “visure” che riportano l'elenco dei benefici già concessi
 - Contiene anche la cd. lista Deggendorf

Concessione dell'aiuto de minimis con possibilità di rinunciare a parte di questo

Sentenza Cons. St., sez. III, 7 aprile 2021, n. 2792

- Ai fini della concessione di aiuti de minimis, la verifica dei presupposti deve svolgersi prima di procedere alla concessione del contributo
 - il mero inserimento della lista dei potenziali beneficiari non configura una concessione del contributo almeno fino all'esito favorevole della verifica del non superamento del limite *de minimis*
- Qualora un'impresa faccia legittimamente domanda di un aiuto de minimis che, a causa dell'esistenza di aiuti precedenti, porterebbe l'importo complessivo degli aiuti concessi a superare il massimale previsto, l'amministrazione concedente deve consentirle di optare, fino alla definitiva concessione di tale aiuto, per la riduzione del finanziamento richiesto o per la rinuncia, totale o parziale, a precedenti aiuti già percepiti, al fine di non superare tale massimale

Sentenza Germanwings/Commissione -1

- Nel 2012, la compagnia Germanwings ha stipulato una serie di accordi con l'aeroporto di Cagliari per la promozione della regione Sardegna
- La Commissione ha ritenuto che il corrispettivo versato da Regione, tramite l'aeroporto, a Germanwings costituisca un aiuto incompatibile e ne ha ordinato il recupero (Decisione del 29 luglio 2016 - SA.33983)
- Germanwings ha impugnato la decisione della Commissione contestando tra l'altro che l'aiuto da restituire rientrava in ogni caso nel *de minimis*



Sentenza Germanwings/Commissione -2

- Con la sentenza T-716/17 del 13 maggio 2020, il Tribunale UE ha ritenuto che
 - «Nell'ambito dell'esame di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le caratteristiche del regime di cui trattasi e non è tenuta ad effettuare un'analisi dell'aiuto concesso in ciascun caso individuale sulla base di un siffatto regime. È solo nella fase di recupero degli aiuti che si renderebbe necessario verificare, a livello nazionale, la situazione individuale di ciascuna impresa interessata.
 - Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Commissione non era tenuta ad esaminare se il pagamento controverso avesse carattere de minimis, in quanto tale esame spettava alle autorità italiane in fase di recupero dell'aiuto» (punti 166-167)

Le nostre sedi*

In Italia...

 Roma Via delle Quattro Fontane, 20 00184 Roma Tel. +39 06 478751	 Milano Piazza Belgioioso, 2 20121 Milano Tel. +39 02 763741	 Bologna Via Massimo D'Azeglio, 25 40123 Bologna Tel. +39 051 6443611	 Padova Piazza Eremitani, 18 35121 Padova Tel. +39 049 6994411	 Torino C.so Vittorio Emanuele II, 83 10128 Torino Tel. +39 011 0924000
---	--	---	---	---

...e all'estero

 Abu Dhabi Penthouse 2102 CI Tower - 32nd St. P.O. Box 42790 Abu Dhabi Tel. +971 2 815 3333	 Bruxelles 184, Avenue Molière B-1050 Brussels Tel. +32 23401550	 Hong Kong Suite 3401 34/F One Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay - Hong Kong Tel. +852 21563490	 Londra 6 - 8 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS Tel. +44 2073971700	 New York GOP USA, LLC One Rockefeller Plaza, Suite 1610 New York, NY 10020 Tel. +1 212 957 9600	 Shanghai Unit 101-361, 1st Floor Building 5, Lane 128 Linhong Road Shanghai 200131 PRC Tel. +86 02160564838 (ext. 1000)
---	--	---	--	--	---

Grazie per l'attenzione



Il presente documento è stato elaborato da Gianni & Origoni e reso disponibile a mero scopo informativo. Il presente documento è aggiornato alla data indicata sulla prima pagina. Le informazioni contenute nel presente documento, di cui non si garantisce la completezza, non costituiscono né un parere legale, né un esame esaustivo della materia, né possono sostituirsi a un parere rilasciato su specifiche questioni concrete.

Gianni & Origoni non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo improprio del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni & Origoni. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni & Origoni.



Finanziato dall'Unione Europea
Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715
Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

4. Laboratorio pratico



1

Finanziamento di infrastrutture stradali in prossimità del sito di un progetto privato

- Il Gruppo ALFA intende avviare un progetto immobiliare su un sito di sua proprietà, consistente nella costruzione di un complesso urbano che include spazi destinati a strutture ricettive e commerciali, spazi per uffici e spazi per il divertimento.
- Il sito insiste su una zona in passato fortemente industrializzata, che negli ultimi decenni ha visto la chiusura di numerosi stabilimenti
- Il sito si trova in una zona che non è adeguatamente collegata alla rete stradale pubblica.
- ALFA e l'autorità locale stanno discutendo una serie di interventi alla viabilità

2

Pianta

LEGENDA:

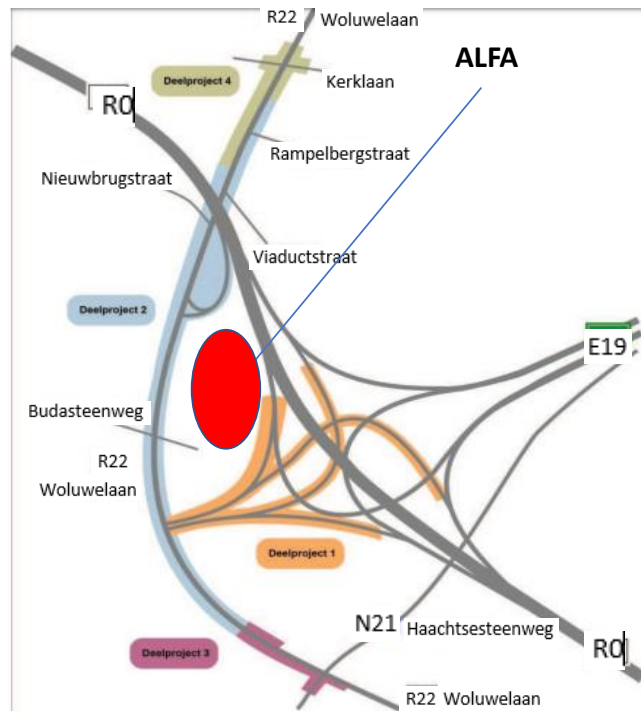
- Intervento 1
- Intervento 2
- Intervento 3
- Intervento 4

R0: RING 0 (accordo di Bruxelles),

R22: «Troisième ceinture», «Vallée de la Woluwe» delimitata da un ruscello al confine con la Regione fiaminga

E19: Autostrada Parigi – Amsterdam

N21: Strada nazionale



Finanziamento di infrastrutture stradali in prossimità del sito di un progetto privato

- E' intenzione dichiarata dell'autorità locale rivitalizzare e riconvertire la zona. L'unico progetto di riqualificazione è quello di ALFA
- Le spese per le infrastrutture stradali sono pari a circa EUR 10 M
- ALFA e l'autorità pubblica pensano di creare una JV a cui affidare i lavori.
- il Gruppo ALFA partecipa al 10% del capitale e si farà carico dei costi i per le tratte di adduzione tra le nuove infrastrutture e l'ingresso del sito
- Una volta realizzate, le infrastrutture fluidificheranno anche la circolazione generale.

Finanziamento di infrastrutture stradali in prossimità del sito di un progetto privato

- Un concorrente di ALFA fa pervenire all'autorità una denuncia, sostenendo che la decisione di finanziare le opere pubbliche è un aiuto di Stato ad ALFA. L'autorità vi formula i seguenti quesiti:
 - Ci sono argomenti per sostenere che la misura non è un aiuto ?
 - Qualora questi argomenti non dovessero apparire convincenti bisogna abbandonare il progetto o ci sono valutazioni ulteriori che si possono compiere per attuarlo e, in caso positivo, cosa bisogna fare?
 - In caso di decisione di finanziare il progetto, quali azioni potrebbe esperire il denunciante?

Istruzioni

- In due gruppi analizzate i quesiti e preparate una traccia di risposta da presentare oralmente.
- Avrete 20 m di lavoro in gruppo.
- Dopo ci ritroveremo di nuovo in «plenaria» e ogni gruppo avrà circa 5-10 m per presentare le soluzioni.
- Nel tempo restante, discuteremo insieme le soluzioni.

BUON LAVORO

Antonio Pietro Lamorgese



Finanziato dall'Unione Europea
Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715
Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette
tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere
ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno
del documento.



ACADEMY OF EUROPEAN LAW

Webinar on State Aid for Italian Judiciary

Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle
norme in materia di aiuti di stato

27 maggio 2021
Cons. Antonio Pietro Lamorgese

1



Articolo 108 TFUE (ex 88 del TCE)

- «1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
- 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione [...].
- 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
- 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo».

2

La competenza della Commissione europea in materia di aiuti di Stato

- **Comunicazione della Commissione europea 2009/C-85/01 :**
«la valutazione di compatibilità di una misura d'aiuto con il mercato comune (...) rientra nella competenza esclusiva della Commissione» , «salvo il riesame da parte delle corti della Comunità», mentre «i giudici nazionali non sono competenti a valutare la compatibilità di una misura di aiuto».
- **CGUE 13 febbraio 2014, C-69/13; 21 novembre 2013, C-284/12 :**
«in base al suddetto sistema, la Commissione dispone dunque di una competenza esclusiva, sotto il controllo dei giudici dell'Unione, nel valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato interno».

3

La verifica della «incompatibilità» con il mercato interno è, dunque, riservata alla Commissione, cui spetta anche di verificare l'abusiva attuazione di aiuti esistenti, a differenza della verifica della «illegalità» dell'aiuto che può essere rilevata anche dal giudice nazionale.

L'art. 107 TFUE non ha efficacia diretta, nel senso che il giudice nazionale non può valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune.

In forza dell'efficacia diretta dell'art. 108 TFUE nell'ordinamento interno, le decisioni della Commissione che dispongono la sospensione di una misura di aiuto, ne dichiarino l'incompatibilità e ne ordinino la restituzione sono vincolanti per il giudice nazionale e comportano l'invalidità e/o l'inefficacia delle norme di legge e degli atti negoziali in forza dei quali l'aiuto è stato erogato.

4



Le valutazioni della Commissione in merito agli aiuti di Stato

La Commissione valuta caso per caso la sussistenza dei presupposti di compatibilità delle misure di aiuto con il diritto dell'Unione.

L'art. 107 TFUE enuncia quattro requisiti cumulativi:

1. deve trattarsi di un intervento dello Stato effettuato mediante risorse statali;
2. tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri;
3. deve concedere un vantaggio al suo beneficiario;
4. deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

5



Comunicazione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107 :

Elementi costitutivi della nozione di aiuto:

- presenza di un'impresa;
- imputabilità della misura allo Stato e finanziamento tramite risorse statali;
- vantaggio, selettività e incidenza sugli scambi tra Stati membri e sulla concorrenza nel mercato interno.

6

I provvedimenti della Commissione:

- ❖ « ingiunzione di fornire informazioni » (art. 12 Reg. UE 2015/1589);
- ❖ « ingiunzione di sospensione » (art. 13, co. 1);
- ❖ « ingiunzione di recupero » «a titolo provvisorio [di] ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che [la Commissione] non abbia deciso in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno» (art. 13, co. 2) nei casi in cui:
 - a) (...) *non sussistono dubbi circa il carattere di aiuto della misura in questione;*
 - b) *occorre affrontare una situazione di emergenza;*
 - c) *esiste un grave rischio di danno consistente e irreparabile ad un concorrente.*

7

- La Commissione può adire direttamente la Corte europea per fare accertare la violazione del Trattato nel caso in cui lo Stato membro «*non si conforma ad un'ingiunzione di sospensione o ad un'ingiunzione di recupero*» (art. 14).
 - All'esito del procedimento d'indagine formale, «*la Commissione, se constata che l'aiuto notificato non è compatibile con il mercato interno, decide che all'aiuto in questione non può essere data esecuzione ("decisione negativa")*» (art. 9, co. 5-6).
 - «*Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto del beneficiario ("decisione di recupero")*», ivi compresi «*gli interessi (...)*» (art. 16 Reg. UE 2015/1589).
- ➔ La finalità del recupero non è di sanzionare l'autore o il beneficiario dell'aiuto, ma di ripristinare la situazione esistente sul mercato precedentemente alla concessione del vantaggio che è indebito in quanto suscettibile di alterare la concorrenza.

8

Gli ostacoli al recupero

La «decisione di recupero» trova ostacolo soltanto se:

- sia «*in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione*» (art. 16), ad esempio, a tutela del legittimo affidamento delle imprese beneficiarie e mai dello Stato che ha concesso l'aiuto (CGUE 29 settembre 1990, C-5/89, p. 17) → orientamento della Corte molto restrittivo al riguardo;
- sia decorso il termine di prescrizione di dieci anni;
- esistano circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato di procedere al recupero per difficoltà impreviste o imprevedibili.

9

Il ruolo dei giudici nazionali e gli aiuti illegali

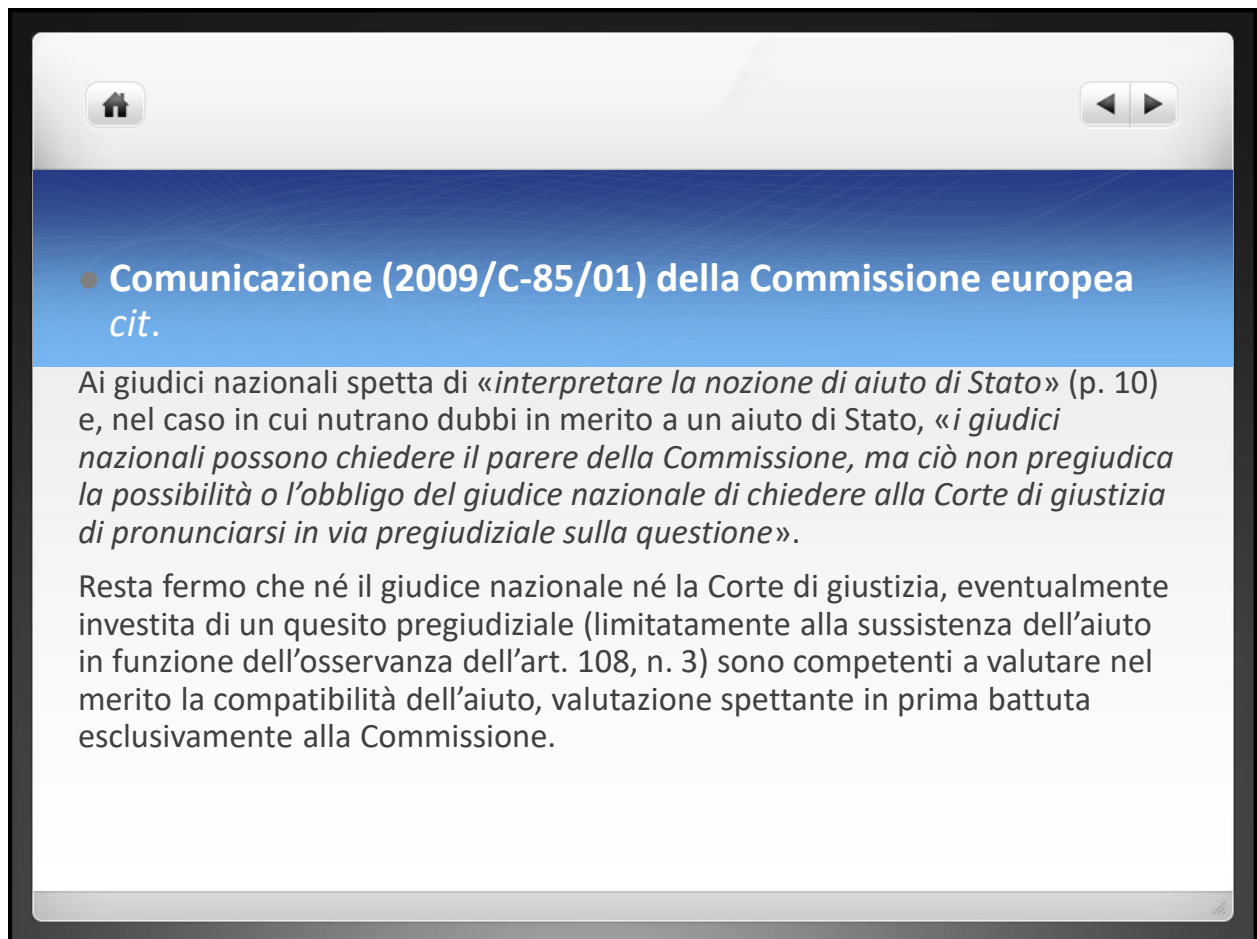
- **CGUE 13 febbraio 2014, C69/13**, p. 19:

«...l'istituzione del sistema di controllo degli aiuti di Stato spetta, da un lato, alla Commissione, e, dall'altro, ai giudici nazionali, fermo restando che i loro rispettivi ruoli sono complementari ma distinti».

- **CGUE 26 ottobre 2016, C-590/14; 15 settembre 2016, C-574/14; 19 marzo 2015, C-672/13:**

I giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali e particolari idonee ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione ed astenersi dall'adottare quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato.

10

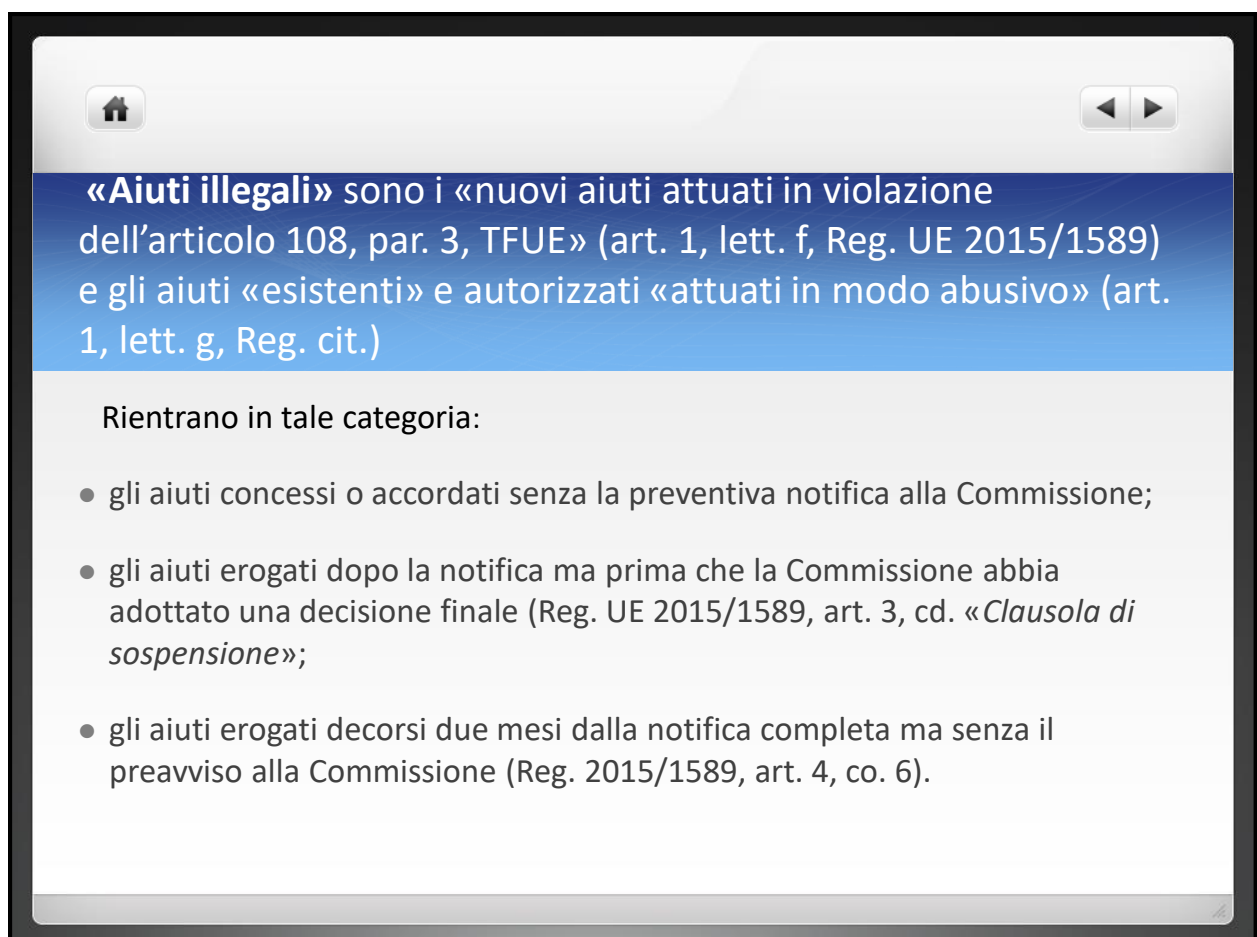


● **Comunicazione (2009/C-85/01) della Commissione europea cit.**

Ai giudici nazionali spetta di «interpretare la nozione di aiuto di Stato» (p. 10) e, nel caso in cui nutrano dubbi in merito a un aiuto di Stato, «i giudici nazionali possono chiedere il parere della Commissione, ma ciò non pregiudica la possibilità o l'obbligo del giudice nazionale di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla questione».

Resta fermo che né il giudice nazionale né la Corte di giustizia, eventualmente investita di un quesito pregiudiziale (limitatamente alla sussistenza dell'aiuto in funzione dell'osservanza dell'art. 108, n. 3) sono competenti a valutare nel merito la compatibilità dell'aiuto, valutazione spettante in prima battuta esclusivamente alla Commissione.

11

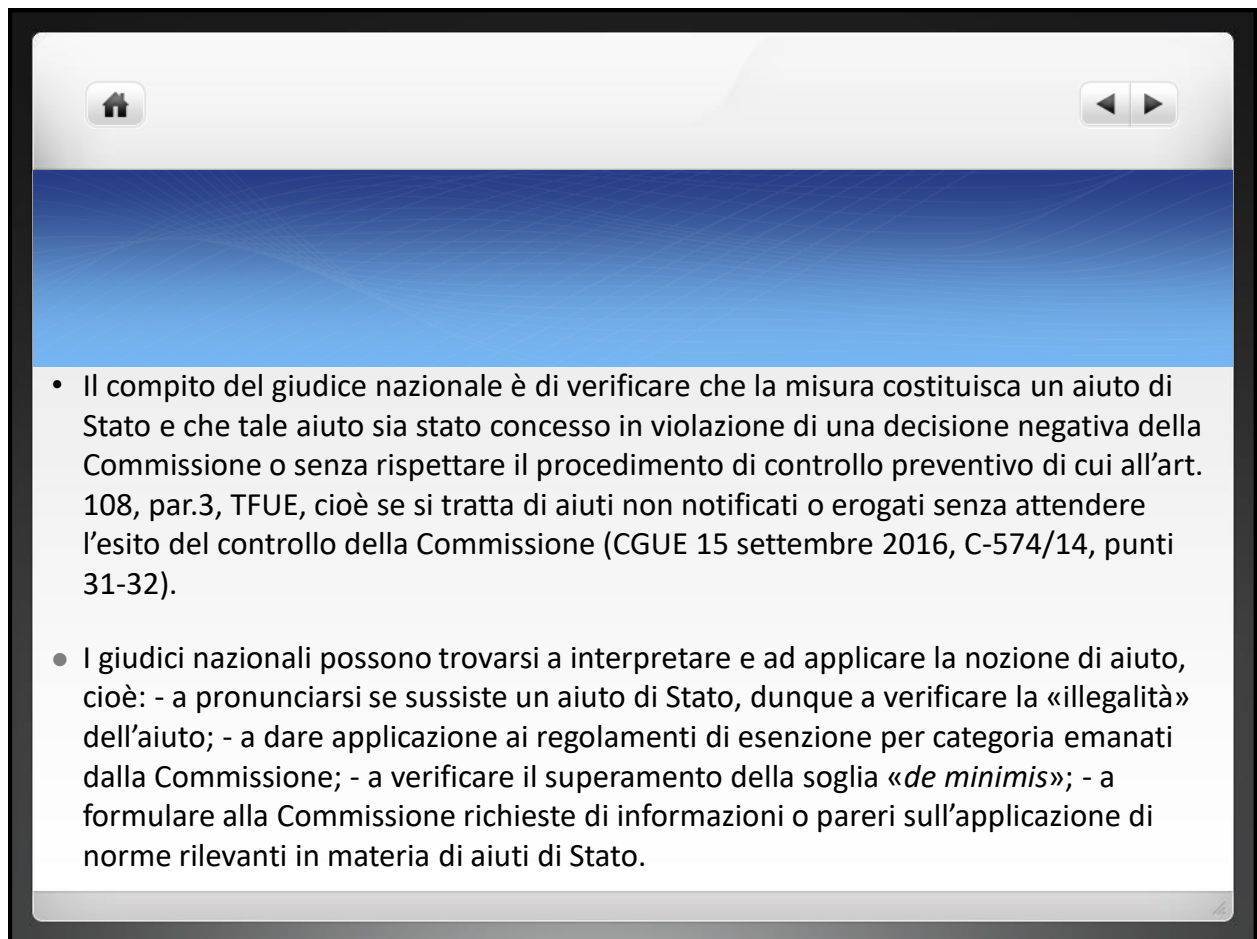


«Aiuti illegali» sono i «nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, par. 3, TFUE» (art. 1, lett. f, Reg. UE 2015/1589) e gli aiuti «esistenti» e autorizzati «attuati in modo abusivo» (art. 1, lett. g, Reg. cit.)

Rientrano in tale categoria:

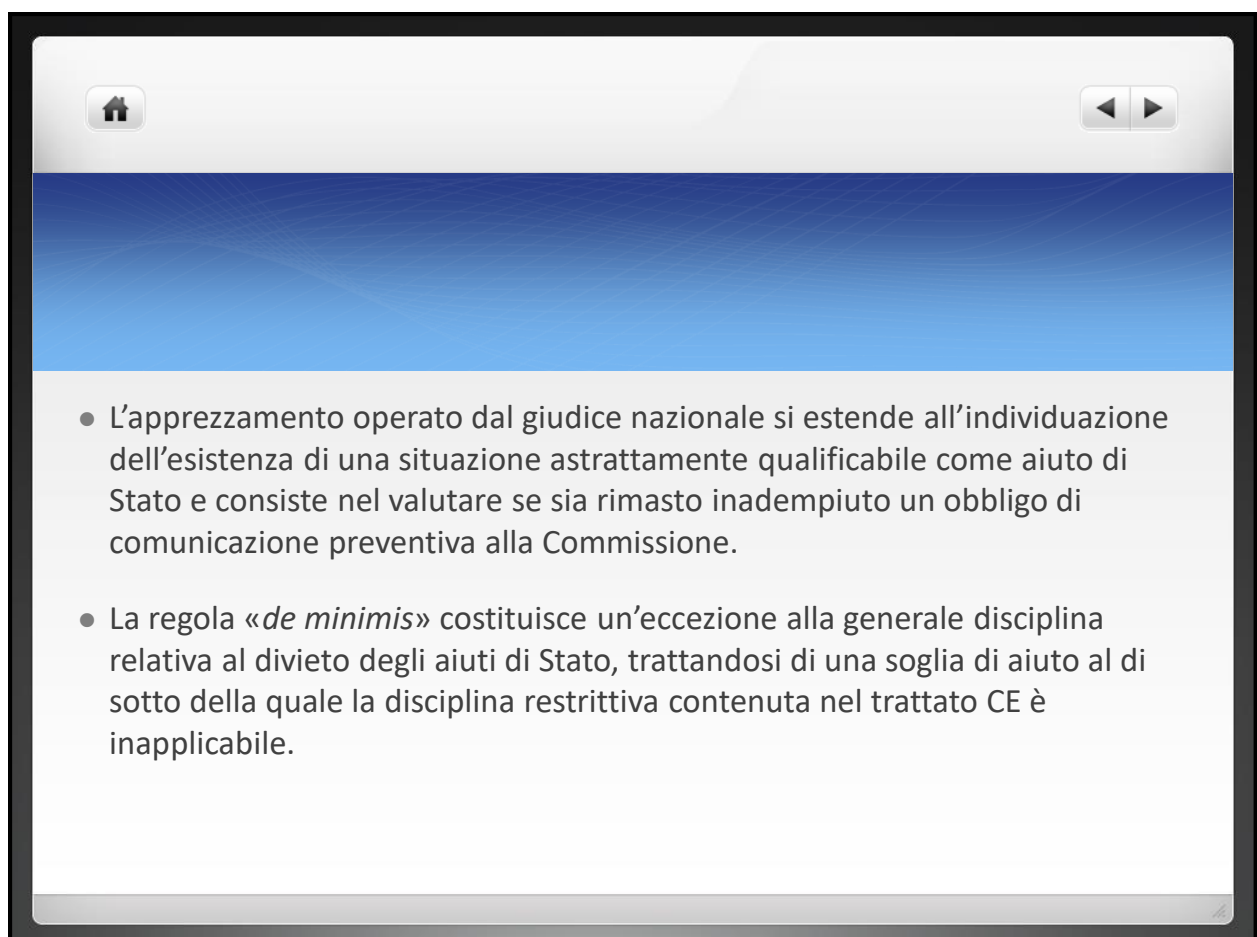
- gli aiuti concessi o accordati senza la preventiva notifica alla Commissione;
- gli aiuti erogati dopo la notifica ma prima che la Commissione abbia adottato una decisione finale (Reg. UE 2015/1589, art. 3, cd. «Clausola di sospensione»;
- gli aiuti erogati decorsi due mesi dalla notifica completa ma senza il preavviso alla Commissione (Reg. 2015/1589, art. 4, co. 6).

12



- Il compito del giudice nazionale è di verificare che la misura costituisca un aiuto di Stato e che tale aiuto sia stato concesso in violazione di una decisione negativa della Commissione o senza rispettare il procedimento di controllo preventivo di cui all'art. 108, par.3, TFUE, cioè se si tratta di aiuti non notificati o erogati senza attendere l'esito del controllo della Commissione (CGUE 15 settembre 2016, C-574/14, punti 31-32).
- I giudici nazionali possono trovarsi a interpretare e ad applicare la nozione di aiuto, cioè: - a pronunciarsi se sussiste un aiuto di Stato, dunque a verificare la «illegalità» dell'aiuto; - a dare applicazione ai regolamenti di esenzione per categoria emanati dalla Commissione; - a verificare il superamento della soglia «*de minimis*»; - a formulare alla Commissione richieste di informazioni o pareri sull'applicazione di norme rilevanti in materia di aiuti di Stato.

13



- L'apprezzamento operato dal giudice nazionale si estende all'individuazione dell'esistenza di una situazione astrattamente qualificabile come aiuto di Stato e consiste nel valutare se sia rimasto inadempito un obbligo di comunicazione preventiva alla Commissione.
- La regola «*de minimis*» costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa al divieto degli aiuti di Stato, trattandosi di una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva contenuta nel trattato CE è inapplicabile.

14

I poteri dei giudici nazionali e l'effettività del recupero

- **CGUE 11 novembre 2015, C-505/14, p. 26:**

I giudici nazionali, qualora constatino che una certa misura costituisce un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 107 TFUE, ed è stata attuata in violazione dell'art. 108, par. 3, TFUE, possono decidere di sospenderne l'esecuzione e di ingiungere il recupero delle somme versate o disporre misure provvisorie.

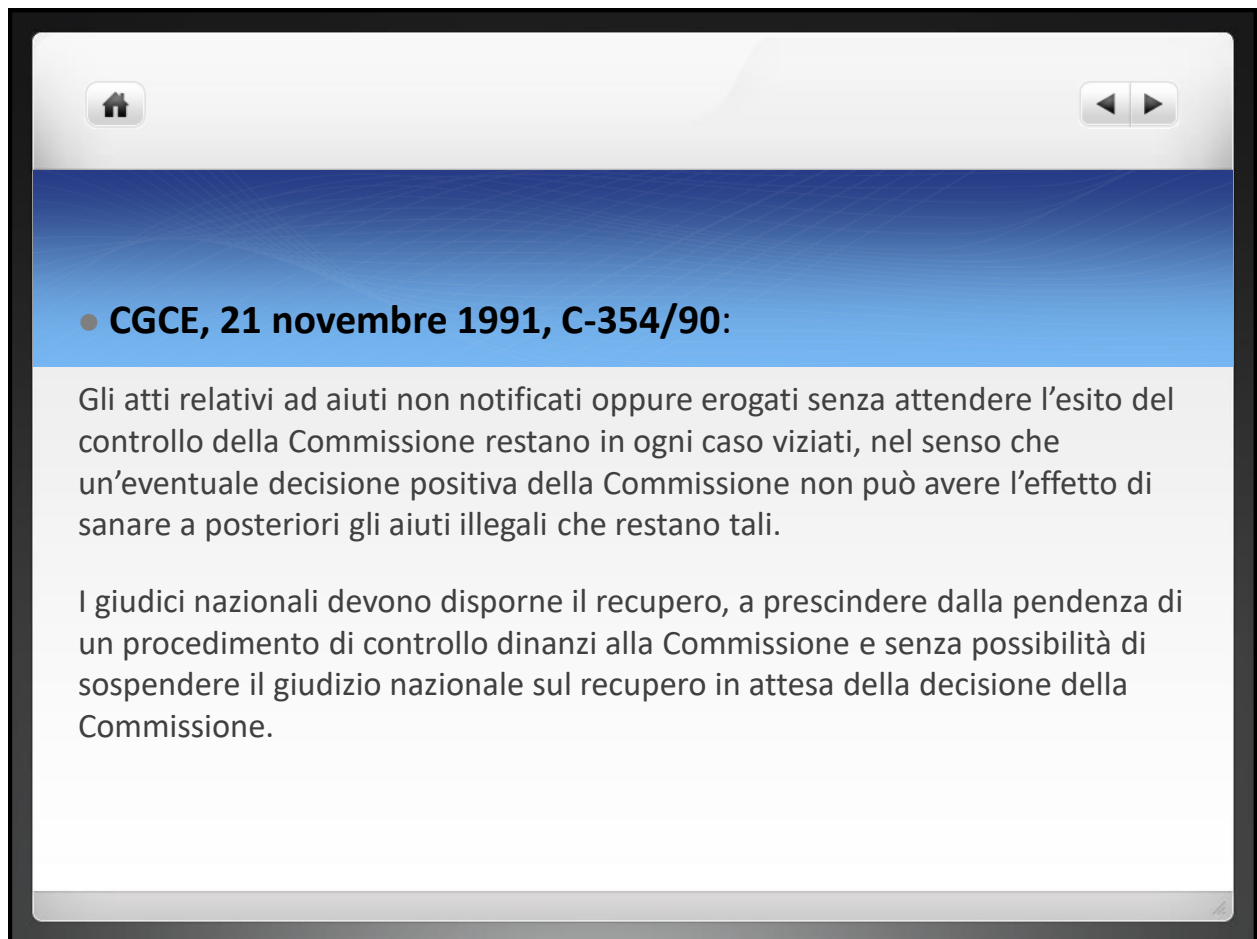
Tale sospensione è ammessa esclusivamente nei casi in cui:

- a) il giudice nutra gravi riserve sulla validità della decisione della Commissione e provveda, se del caso, ad effettuare il rinvio pregiudiziale di validità alla Corte;
- b) ricorrano gli estremi dell'urgenza, quando i provvedimenti di sospensione sono necessari per evitare un danno grave e irreparabile.

Gli eventuali ostacoli al recupero

L'effettività della decisione che ordina il recupero non può essere ostacolata:

- dagli effetti sospensivi di ricorsi proposti contro gli atti nazionali che dispongono il recupero;
- dall'esistenza di un giudicato interno (ma vd. Cass. n. 16983 del 2018);
- dalla normativa interna sul decorso del tempo, la quale deve essere disapplicata quando impedisca il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione (vd., in tema di prescrizione e decadenza, Cass. n. 26286 e 23418 del 2010; n. 6756 del 2012).

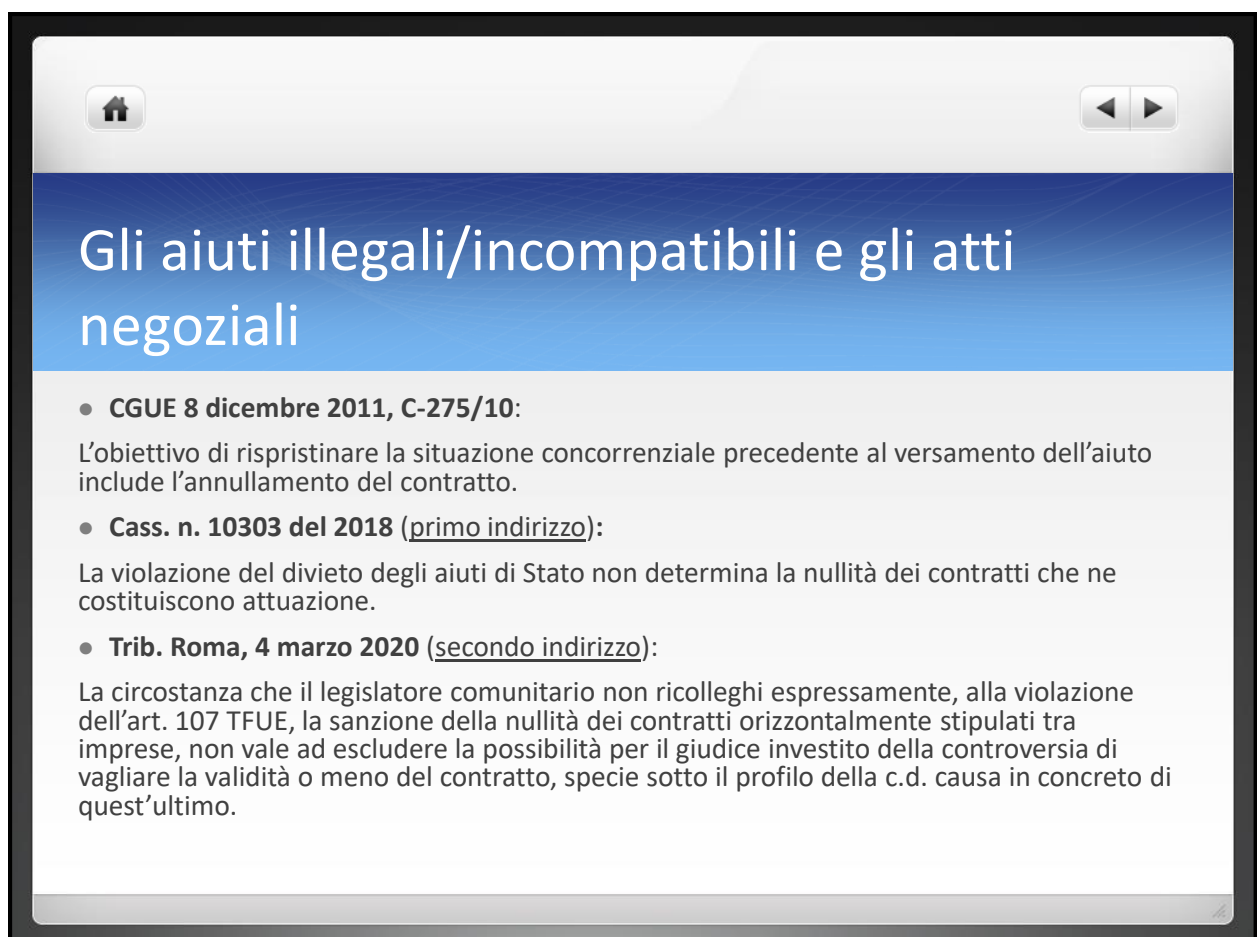


- **CGCE, 21 novembre 1991, C-354/90:**

Gli atti relativi ad aiuti non notificati oppure erogati senza attendere l'esito del controllo della Commissione restano in ogni caso viziati, nel senso che un'eventuale decisione positiva della Commissione non può avere l'effetto di sanare a posteriori gli aiuti illegali che restano tali.

I giudici nazionali devono disporre il recupero, a prescindere dalla pendenza di un procedimento di controllo dinanzi alla Commissione e senza possibilità di sospendere il giudizio nazionale sul recupero in attesa della decisione della Commissione.

17



Gli aiuti illegali/incompatibili e gli atti negoziali

- **CGUE 8 dicembre 2011, C-275/10:**
L'obiettivo di ripristinare la situazione concorrenziale precedente al versamento dell'aiuto include l'annullamento del contratto.
- **Cass. n. 10303 del 2018 ([primo indirizzo](#)):**
La violazione del divieto degli aiuti di Stato non determina la nullità dei contratti che ne costituiscono attuazione.
- **Trib. Roma, 4 marzo 2020 ([secondo indirizzo](#)):**
La circostanza che il legislatore comunitario non ricolleggi espressamente, alla violazione dell'art. 107 TFUE, la sanzione della nullità dei contratti orizzontalmente stipulati tra imprese, non vale ad escludere la possibilità per il giudice investito della controversia di vagliare la validità o meno del contratto, specie sotto il profilo della c.d. causa in concreto di quest'ultimo.

18

Le tutele dei concorrenti e dei beneficiari percettori di aiuti illegali o illeciti

- I beneficiari non hanno titolo ad ottenere il risarcimento del danno per avere dovuto restituire un aiuto illegale o illecito (v. Cass. n. 16870/2016);
- I beneficiari non possono, sulla base del solo diritto dell'Unione, essere considerati civilmente responsabili dei danni causati ai concorrenti, visto che «*il sistema di controllo e di esame degli aiuti di Stato istituito (...) non impone al beneficiario dell'aiuto alcun obbligo specifico*» (l'obbligo di notifica è a carico dello Stato membro cui è diretta la decisione della Commissione).
- La Corte europea non ha però escluso che la responsabilità del beneficiario nei confronti dei terzi per l'accettazione dell'aiuto illegale possa discendere dal diritto nazionale in materia di responsabilità extracontrattuale (**CGUE 11 luglio 1996, C-39/94**).

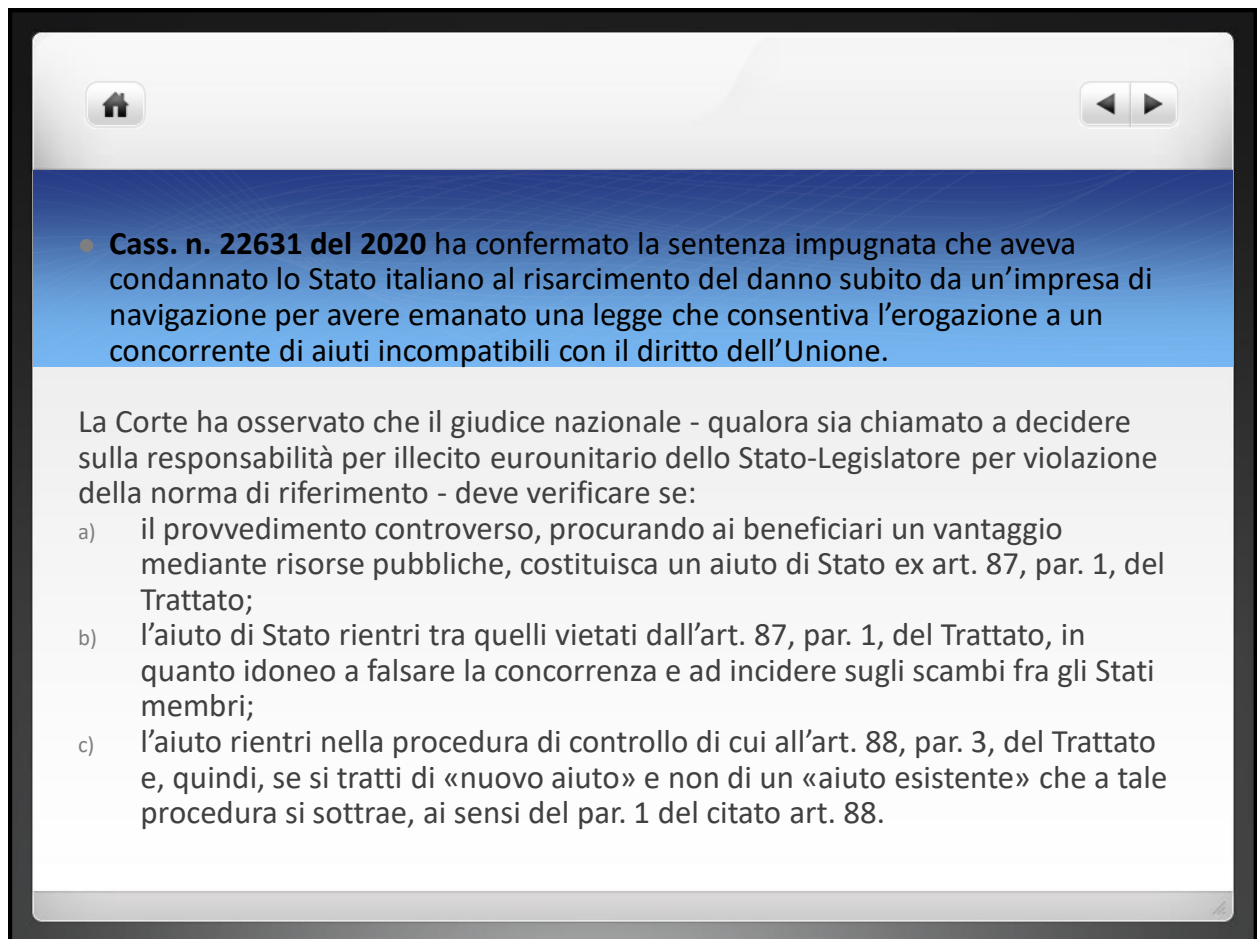
19

● **CGUE 13 giugno 2006, C-173/03**

Sussiste la responsabilità dello Stato per l'erogazione di aiuti di Stato illegali o illeciti verso i concorrenti o anche creditori (del beneficiario) che dimostrano di essere stati direttamente danneggiati nella loro posizione concorrenziale dall'illegittima concessione di aiuti.

Il giudice nazionale può condannare lo Stato membro a risarcire i danni subiti dai concorrenti a causa della illegittima concessione dell'aiuto in base al diritto nazionale ovvero, comunque, secondo i principi stabiliti nella giurisprudenza della Corte per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del diritto dell'Unione, applicabili anche in caso di violazione di norme sugli aiuti di Stato.

20

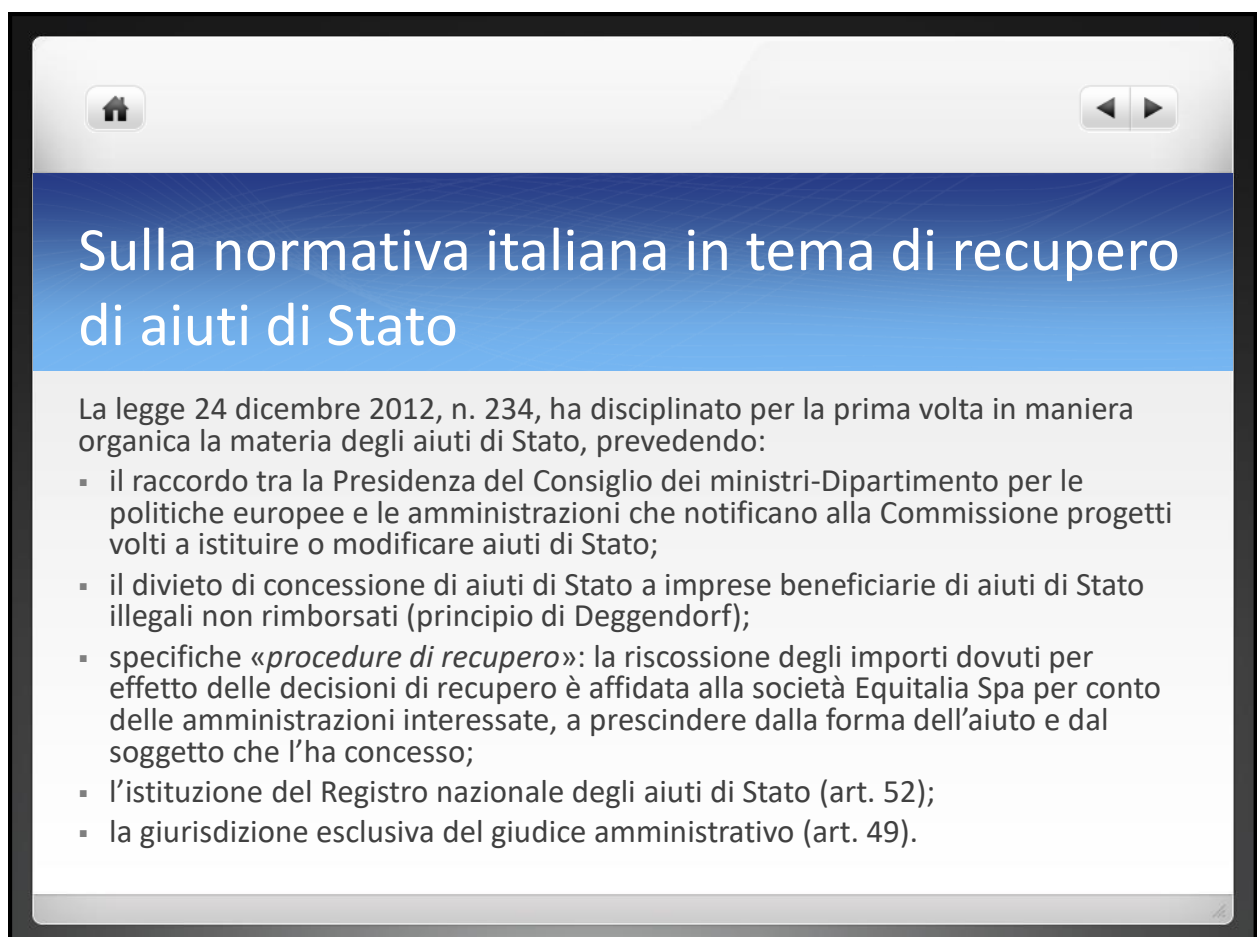


● **Cass. n. 22631 del 2020** ha confermato la sentenza impugnata che aveva condannato lo Stato italiano al risarcimento del danno subito da un'impresa di navigazione per avere emanato una legge che consentiva l'erogazione a un concorrente di aiuti incompatibili con il diritto dell'Unione.

La Corte ha osservato che il giudice nazionale - qualora sia chiamato a decidere sulla responsabilità per illecito eurounitario dello Stato-Legislatore per violazione della norma di riferimento - deve verificare se:

- a) il provvedimento controverso, procurando ai beneficiari un vantaggio mediante risorse pubbliche, costituisca un aiuto di Stato ex art. 87, par. 1, del Trattato;
- b) l'aiuto di Stato rientri tra quelli vietati dall'art. 87, par. 1, del Trattato, in quanto idoneo a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi fra gli Stati membri;
- c) l'aiuto rientri nella procedura di controllo di cui all'art. 88, par. 3, del Trattato e, quindi, se si tratti di «nuovo aiuto» e non di un «aiuto esistente» che a tale procedura si sottrae, ai sensi del par. 1 del citato art. 88.

21



Sulla normativa italiana in tema di recupero di aiuti di Stato

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, ha disciplinato per la prima volta in maniera organica la materia degli aiuti di Stato, prevedendo:

- il raccordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche europee e le amministrazioni che notificano alla Commissione progetti volti a istituire o modificare aiuti di Stato;
- il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati (principio di Deggendorf);
- specifiche «*procedure di recupero*»: la riscossione degli importi dovuti per effetto delle decisioni di recupero è affidata alla società Equitalia Spa per conto delle amministrazioni interessate, a prescindere dalla forma dell'aiuto e dal soggetto che l'ha concesso;
- l'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (art. 52);
- la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 49).

22

Marco Botta



IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Webinar per la magistratura italiana

Recupero di Aiuti Illegali e Incompatibili
28 Maggio 2021

Prof. Marco Botta



Finanziato dall'Unione Europea

Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715

Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

1

1



Schema della presentazione

- **Principi e scopo del recupero:**

- 1) Obiettivi del recupero.
- 2) Eccezioni all'obbligo di recupero (*Commissione v. Germania; Montessori; Lucchini*).

- **Quadro procedurale del recupero: UE ed in Italia.**

- 1) Identificazione del beneficiario dell'aiuto.
- 2) Quantificazione dell'aiuto.
- 3) Procedura d'infrazione.

- **Ruolo dei giudici nazionali:**

- 1) Azioni legate al recupero dell'aiuto.
- 2) Studio del 2019 della Commissione Europea sull'applicazione del diritto degli aiuti di Stato da parte dei tribunali nazionali.

2

2

Principi e scopo del recupero

3

3

Aiuto 'illegale'

- Ogni 'nuovo' aiuto che rispetta i criteri Art. 107(1) TFUE deve essere notificato alla Commissione Europea ➤ valutazione giustificazione Art. 107(2)(3) TFUE.
- Clausola di sospensione (Art. 3 Reg. 2015/1589 & Art. 108.3 TFUE): autorità nazionali NON possono dare esecuzione all'aiuto prima di ricevere l'autorizzazione della Commissione.
- **Aiuto illegale:**
 - 1) 'Nuovo' aiuto NON notificato alla Commissione.
 - 2) Aiuto implementato senza l'autorizzazione della Commissione.
- **Commissione valuta aiuto illegale come aiuto notificato ➤ NO sanzioni per Stati Membri.**

4

4

- **Aiuto incompatibile:** aiuto NON giustificato dalla Commissione in base ad Art. 107(2)(3):
 - 1) Aiuto notificato ➤ autorità nazionali NON danno esecuzione all'aiuto.
 - 2) **Aiuto illegale ➤ Commissione ordina allo Stato Membro di recuperare l'aiuto dalle imprese beneficiarie** (Art. 16 Reg. 2015/1589).
- Decisione Commissione indirizzata allo Stato Membro ➤ **recupero gestito da autorità nazionali/regionali/locali.**
- **Stati Membri seguono regole nazionali per effettuare il recupero** ➤ armonizzazione limitata a principi generali determinati dalle sentenze Corte di Giustizia UE.

5

5

- Obbiettivo recupero: 'ripristino *status quo ante*' (C-350/93, *Commissione v. Italia*, para. 21).
- Recupero ha l'obbiettivo di **annullare i benefici ricevuti dall'impresa che ha goduto dell'aiuto illegale/incompatibile** ➤ aiuto ha distorto la concorrenza nel mercato.
- **Recupero aiuto + tasso d'interesse** applicabile per il periodo in cui l'aiuto è stato concesso (Art. 16 Reg. 2015/1589).
- Recupero NON è sanzione per Stati Membri, ma ***de facto* è sanzione per l'impresa beneficiaria** ➤ **recupero è una procedura complessa per le autorità nazionali, sia a livello giuridico/politico.**

6

6



Eccezioni all'obbligo di recupero

- **Argomenti Stati Membri per evitare recupero:**

- 1) **Decisione Commissione appellata a Corte di Giustizia:** appelli a Corte di Giustizia NON hanno effetto sospensivo (Art. 278 TFUE) ➤ respinto.
- 2) **Decisione Commissione appellata ad un tribunale nazionale:** tribunali nazionali NON hanno giurisdizione sulle decisioni Commissione (*Lucchini*, C-119/05).
- 3) **Decreto di recupero adottato da autorità nazionali appellato ad un tribunale nazionale;** caso pendente ➤ respinto in *Commissione v. Germania* (C-94/87).
- 4) **Principio legittimo affidamento:** impresa beneficiaria ha un diritto a ricevere l'aiuto sulla base del diritto nazionale ➤ respinto in *Commissione v. Germania* (C-94/87).
- 5) **Recupero è assolutamente impossibile:** le autorità nazionali NON riescono ad eseguire la decisione della Commissione ➤ interpretato in modo restrittivo in *Montessori* (C-622/16).
- 6) **Principio *res judicata*:** recupero viola una sentenza di ultimo grado di un tribunale nazionale che ha sentenziato che l'aiuto è legittimo ➤ respinto in *Lucchini* (C-119/05).
- 7) **Prescrizione:** Art. 17(1) Reg. 2015/1589 prevede periodo di prescrizione di 10 anni per il recupero, a decorrere dalla data in cui l'aiuto è stato concesso ➤ **argomento valido.**

7



Commissione v. Germania

- **Fatti (para. 1-4):**

- 1) Nel 1983, Länd Rheinland-Pfalz aveva garantito un aiuto a società produttrice di alluminio.
- 2) Aiuto illegale ➤ NO notifica a Commissione.
- 3) Nel 1986, Commissione scopre l'aiuto illegale e ne ordina il recupero: **prima decisione di recupero adottata dalla Commissione** in base alla violazione obbligo di sospensione, Art. 108.3 TFUE ➤ Reg. 659/1999 NON ancora in vigore.
- 4) **Germania NON esegue decisione Commissione:**
 - a) **Procedimenti giudiziari pendenti** nei tribunali tedeschi da parte dell'impresa beneficiaria.
 - b) **Recupero viola principio del legittimo affidamento.**
- 5) Commissione inizia procedura d'infrazione contro la Germania (Art. 258-260 TFUE).

8

8

- **Sentenza Corte di Giustizia:**

- 1) Stati Membri devono eseguire decisione Commissione in base al **principio della leale cooperazione** tra autorità nazionali e comunitarie (para. 9).
- 2) **Unica eccezione al recupero è assoluta impossibilità ➤ principio legittimo affidamento NON è valida giustificazione** (para.8).
- 3) Germania si è limitata 'a comunicare alla Commissione le difficoltà politiche e giuridiche causate dall'esecuzione della decisione... senza proporre alla Commissione modalità di esecuzione della decisione che consentissero di sormontare le difficoltà' (para. 10) ➤ Germania ha violato principio leale cooperazione.
- 4) **Difficoltà politiche/giuridiche nel recupero dell'aiuto NON causano assoluta impossibilità nell'esecuzione della decisione della Commissione** (para. 11).
- 5) Stati Membri attuano norme nazionali per il recupero, ma **norme nazionali NON devono rendere impossibile il recupero dell'aiuto** (para. 12).

9

9

- Prima sentenza della Corte di Giustizia a riguardo di recupero di aiuto illegale/incompatibile.
- **Corte di Giustizia limita gli argomenti degli Stati Membri per evitare il recupero:** solo assoluta impossibilità è una valida giustificazione.
- **In caso di assoluta impossibilità, Stato Membro deve contattare la Commissione per negoziare una procedura alternativa ➤ principio di leale cooperazione tra autorità comunitarie e nazionali.**
- Stati Membri definiscono le procedure di recupero (**principio di libertà procedurale**), **soggetto al principio di effettiva applicazione del diritto UE.**

10

10

- **Fatti** (para. 1-18):

- 1) Nel 1992, Italia introduce tassa su immobili (ICI, oggi IMU): enti non commerciali che svolgono attività sanitarie, didattiche, di culto... sono esentate dal pagamento ICI.
 - 2) Nel 2006, sig. Ferracci (proprietario bed&brekfast) e Scuola Elementare Montessori presentano denuncia a Commissione: esenzione da ICI è aiuto illegale che beneficia principalmente la Chiesa Cattolica.
 - 3) Nel 2012, **Commissione adotta decisione: esenzione da ICI è aiuto illegale/incompatibile, ma è impossibile per Italia recuperare aiuto.**
 - 4) Ferracci/Montessori appellano decisione Commissione a Tribunale UE: appello respinto.
 - 5) Ferracci/Montessori appellano sentenza di primo grado a Corte di Giustizia.
- **Primo motivo di impugnazione: Commissione ha errato nel considerare il recupero dell'aiuto assolutamente impossibile.**

11

11

- **Sentenza Corte di Giustizia:**

- 1) **Principio *ad impossibilia nemo tenetur fa'* parte dei principi generali UE** (para. 79) ➤ Commissione NON può adottare decisione che è impossibile da eseguire (para. 81-82).
- 2) Durante le indagini, **la Commissione '...è tenuta ad esaminare minuziosamente le difficoltà prospettate (per eseguire il recupero) e le modalità alternative di recupero proposte (dalle autorità nazionali)'** (para. 92).
- 3) Nel caso, la Commissione '...si è limitata a dedurre l'impossibilità assoluta di recuperare gli aiuti illegali in questione dal solo fatto che era impossibile ottenere informazioni necessarie per il recupero di tali aiuti avvalendosi delle banche dati catastali e fiscali italiane...' (para. 93)
- 4) **Commissione può decidere che recupero è assolutamente impossibile se (para. 96):**
 - a) **'Difficoltà adotte dallo Stato Membro'.**
 - b) **'Assenza di modalità alternative di recupero'.**
- 5) Corte di Giustizia annulla decisione Commissione (para. 116).

12

12

- Corte di Giustizia conferma interpretazione restrittiva di assoluta impossibilità di recupero in *Commissione v. Germania* ➤ interpretazione valida anche per la Commissione.
- **Fallimento/acquisizione impresa beneficiaria NON è ragione di assoluta impossibilità .**
- **Assoluta impossibilità:**
 - 1) Stato Membro dimostra che NON è possibile identificare il beneficiario.
 - 2) Stato Membro dimostra che NON è possibile quantificare l'aiuto da recuperare.
- Montessori/Ferracci vincono l'appello, ma Corte di Giustizia annulla decisione senza rinviare il caso alla Commissione ➤ recupero dell'aiuto NON avrà luogo.

13

13

- **Fatti (para. 1-40):**
 - 1) Nel 1985, Lucchini riceve aiuto da Cassa per il Mezzogiorno per costruire nuovo impianto siderurgico in base alla Legge 183/1976.
 - 2) Nel 1990, Commissione ordina all'Italia di recuperare l'aiuto ➤ Lucchini appella decisione della Commissione a Tribunale di Roma.
 - 3) Nel 1991, **Tribunale di Roma conferma diritto di Lucchini di beneficiare del finanziamento ➤ nessuna considerazione per decisione Commissione.**
 - 4) Nel 1994, **Corte di Appello di Roma conferma sentenza di primo grado ➤ *res judicata*.**
 - 5) Nel 1996, Italia revoca aiuto e ordina recupero ➤ Lucchini appella decisione al TAR Lazio.
 - 6) TAR Lazio accoglie ricorso Lucchini ➤ Avvocatura dello Stato si appella al Consiglio di Stato.
 - 7) **Consiglio di Stato: richiesta invio pregiudiziale a Corte di Giustizia:**
 - a) Competenza giudizi nazionali in materia di aiuti di Stato?
 - b) Principio *res judicata* (Art. 2909 Codice Civile) evita recupero aiuto?

14

14

- **Sentenza Corte di Giustizia – competenza giudici nazionali in materia di aiuti di Stato:**

- 1) Giudici nazionali valutano violazioni obbligo notifica aiuto in base Art. 108 TFUE (para. 50).
- 2) **Giudici nazionali NON possono valutare legalità decisioni Commissione** (para. 53).
- 3) Lucchini poteva impugnare decisione Commissione al Tribunale UE; in alternativa, Tribunale di Roma poteva richiedere rinvio pregiudiziale a Corte di Giustizia (para. 56).
- 4) **Tribunale/Corte di Appello di Roma NON erano competenti nel caso** (para. 57).

- **Sentenza Corte di Giustizia – principio *res judicata*:**

- 1) Quando tribunali nazionali adottano sentenze che eccedono la loro giurisdizione, principio ***res judicata*** può limitare effettiva applicazione diritto UE (para. 59).
- 2) In base a giurisprudenza *Simmenthal*, tribunali nazionali devono disapplicare norme che ostacolano la effettiva applicazione diritto UE (para. 61).
- 3) Nel caso, **Consiglio di Stato deve disapplicare Art. 2909 Codice Civile (principio *res judicata*) per salvaguardare effettiva applicazione decisione della Commissione** (para. 63).

15

15

- In *Lucchini*, Corte di Giustizia chiarisce che i **tribunali nazionali NON possono valutare appelli contro le decisioni della Commissione, ma solo appelli contro i decreti adottati dalle autorità nazionali per eseguire il recupero.**
- *Res judicata* è un principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico ➤ offre certezza del diritto.
- **Tribunale/Corte di Appello di Roma NON avevano giurisdizione nel caso ➤ Corte di Giustizia limita applicazione principio di *res judicata*.**
- *Lucchini* riflette interpretazione restrittiva della Corte di Giustizia su possibili giustificazioni avanzate da autorità nazionali per evitare recupero aiuto.

16

16

Quadro procedurale

17

17

Quadro processuale recupero – *acquis* UE

- **Art. 16 Reg. 2015/1589:**

- 1) Commissione ordina a Stato membro di recuperare aiuto illegale/incompatibile.
- 2) Recupero deve includere tasso d'interesse.
- 3) Recupero deve essere effettuato dallo Stato Membro 'senza indugio' e sulla base della normativa nazionale, purchè il recupero sia effettivo.

- **Comunicazione della Commissione del 2019: *soft law*.**

- **Giurisprudenza Corte di Giustizia.**

- **NO armonizzazione a livello UE delle procedure di recupero aiuto.**

18

18

- **Art. 48 Legge 234/2012**, norme sull'attuazione delle politiche UE da parte dell'Italia:
- 1) **Equitalia SpA (oggi Agenzia delle Entrate) si occupa della riscossione degli aiuti** dichiarati illegali/incompatibili da una decisione della Commissione.
 - 2) Entro 2 mesi dalla data pubblicazione della decisione, **il Ministro competente per materia identifica '...i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento'**.
 - 3) 'Il decreto del Ministro competente costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati' ➤ ordine di recupero.
 - 4) Se l'aiuto è stato fornito da provincia autonoma/regione, **quest'ultima adotta il decreto di recupero**.
 - 5) Il **Ministro/provincia/regione competente mantiene informata la Commissione** a riguardo della procedura di recupero, in intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio.

19

19

- Aiuto deve essere recuperato **dai beneficiari 'diretti' e 'indiretti'** (*Mediaset*, T-177/07).
- **Commissione NON è obbligata a identificare beneficiari nella sua decisione ➤ compito autorità nazionali.**
- Commissione organizza riunioni con le autorità nazionali per seguire la procedura di recupero.
- La **Commissione condivide modelli fogli di calcolo** in cui le autorità nazionali comunicano alla Commissione la somma recuperata da ogni beneficiario.
- **Principio continuità economica**: soggetto che acquisisce impresa che ha ricevuto aiuto illegale/incompatibile è tenuto a restituirlo ➤ ristrutturazioni aziendali NON possono evitare l'obbligo di restituzione dell'aiuto.

20

20

- Commissione **NON** è tenuta a quantificare l'aiuto ➤ compito autorità nazionali.
- Commissione supporta le autorità nazionali nella quantificazione del **tasso d'interesse, calcolato in base alla formula prevista dall'Art. 9 Regolamento Commissione 794/2004.**
- **Stati Membri sono liberi di definire modalità di recupero:**
 - 1) **Aiuto tramite sgravi fiscali:** autorità nazionale possono richiedere un pagamento dal beneficiario o aumentare la base fiscale imponibile per un certo periodo di tempo.
 - 2) Recupero dell'aiuto è possibile tramite **compensazione con crediti che l'impresa beneficiaria gode nei confronti dello Stato** (*Olympic Airways 2*, C-369/07).

21

21

- Nel caso in cui il Paese Membro non recupera l'aiuto secondo il termine fissato nella decisione della Commissione (solitamente 4 mesi), la Commissione può iniziare **procedura d'infrazione in base ad Art. 258-260 TFUE:**
 - 1) Commissione invia a Stato Membro un parere motivato, contestando la mancata esecuzione della sua decisione.
 - 2) Corte di Giustizia decide sulla mancata esecuzione della decisione.
 - 3) Nel caso in cui lo Stato Membro **NON** adempie alla prima sentenza, la Commissione può iniziare una seconda procedura d'infrazione ➤ **sanzione pecuniaria imposta dalla Corte di Giustizia.**
- **Mancato recupero di aiuto è una 'grave' violazione diritto UE:** sanzione giornaliera + una tantum (*Olympic Airways 2*).

22

22

Ruolo dei giudici nazionali

23

23

Tribunali competenti nelle procedure di recupero - Italia

- Art. 49 Legge 234/2012 ha emendato **Art. 133 (z-sexies) Codice Processo Amministrativo: TAR/Consiglio di Stato hanno giurisdizione esclusiva** sui ricorsi presentati dall'impresa beneficiaria contro 'gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero' dell'aiuto.
- **Competenza residuale per i tribunali fallimentari** nel caso in cui il recupero dell'aiuto causi il fallimento dell'impresa beneficiaria.

24

24

- Tribunali nazionali NON sono competenti nel valutare la legalità delle decisioni della Commissione (*Lucchini*).
- **Azioni legali in cui possono essere coinvolti tribunali nazionali:**
 - 1) Azioni legali dell'impresa beneficiaria **contro il decreto di esecuzione** della decisione della Commissione ➤ NON corretta identificazione beneficiario/quantificazione aiuto.
 - 2) **Richieste di sospensione** dell'applicazione della decisione della Commissione.
 - 3) **Procedure fallimentari** riguardanti l'impresa beneficiaria.

25

25

- **Tribunali nazionali possono ordinare la sospensione di una decisione della Commissione e chiedere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (*Zuckerfabrik, C-143/88*):**
 - 1) Seri dubbi a riguardo della validità della decisione.
 - 2) Urgenza.
 - 3) Rischio di danno irreparabile.
 - 4) Tribunale nazionale deve tenere in considerazione l'interesse dell'Unione Europea.

26

26

Procedure fallimentari

- **Recupero dell'aiuto deve essere effettuato anche quando quest'ultimo causa il fallimento dell'impresa beneficiaria.**
- **Nel contesto della procedura fallimentare, l'autorità che ha fornito l'aiuto diventa uno dei creditori.**
- **Procedure fallimentari regolate dal diritto nazionale, ma soggetto al principio di effettività:**
 - 1) Al fine di estinguere l'obbligo di restituzione dell'aiuto, le attività dell'impresa beneficiaria devono cessare completamente.
 - 2) I beni dell'impresa fallita devono essere venduti secondo una procedura 'aperta, trasparente e non discriminatori'.
 - 3) La posizione dello Stato come creditore deve corrispondere al valore dell'aiuto rispetto all'ammontare totale dei debiti dell'impresa ➤ Stato NON può avere posizione svantaggiata nel gruppo di creditori dell'azienda.

27

27

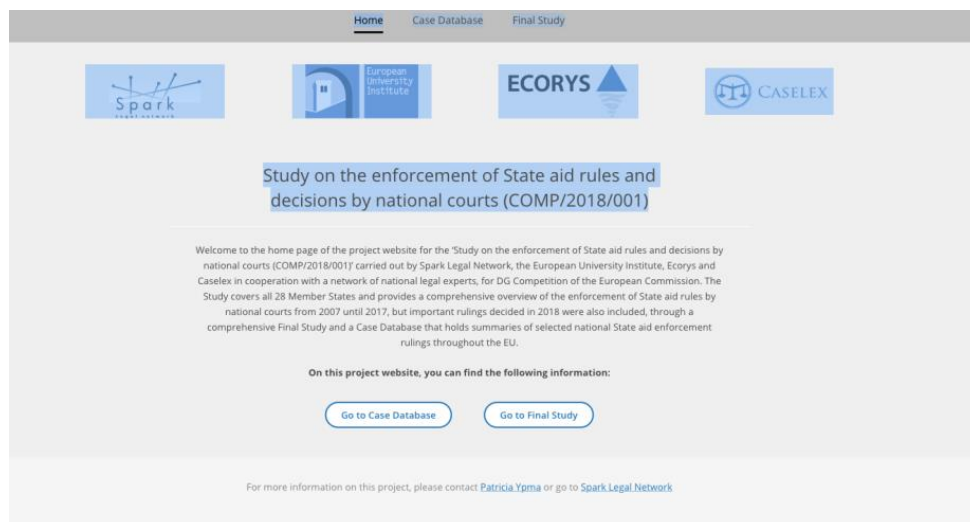
Studio Commissione 2019 Applicazione diritto aiuti di Stato da tribunali nazionali

- **Scopo geografico:** tutti i Paesi Membri UE, incluso UK.
- **Scopo temporale:** 2007 – 2017.
- **Sentenze identificate:** 766 sentenze in 27 Paesi Membri UE.
- **Tipi di sentenze:**
 - 1) **Public enforcement:** sentenze riguardanti casi di recupero aiuto illegale/incompatibile.
 - 2) **Private enforcement:** sentenze legate alla violazione Art. 108(3) TFUE.

28

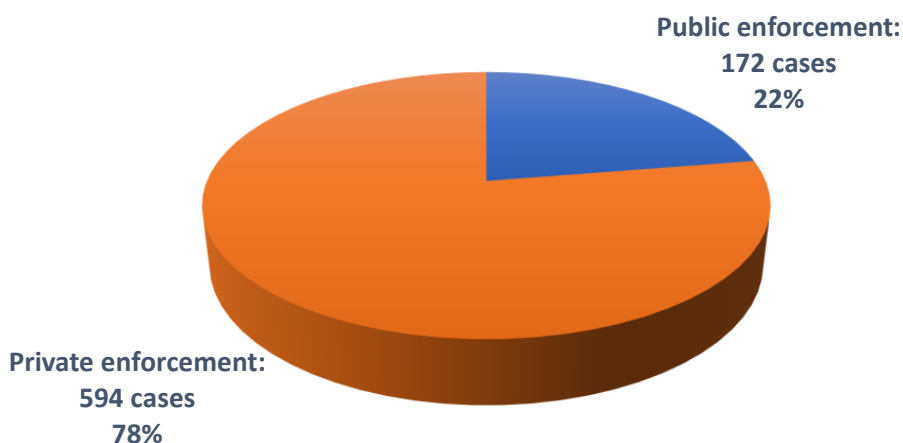
28

<https://state-aid-caselex-accept.mybit.nl/>



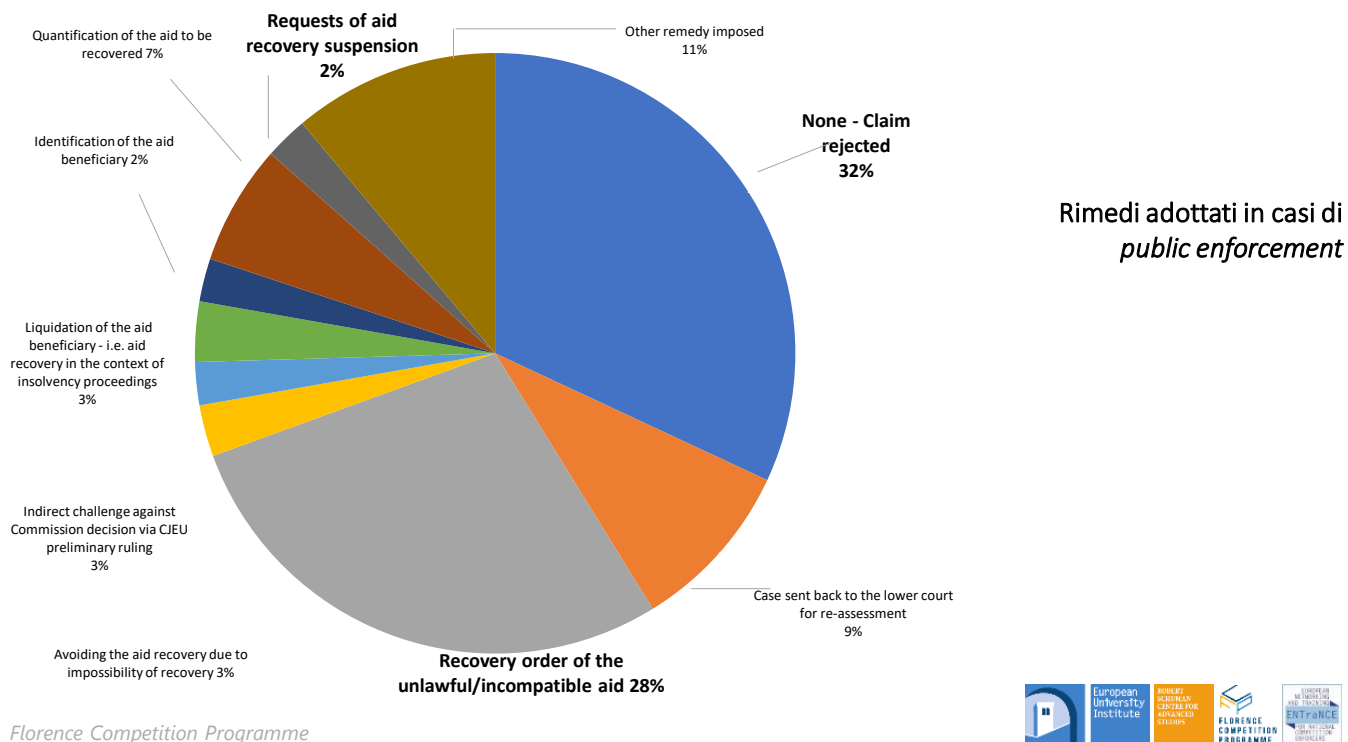
29

29



30

30



31



Conclusioni

- **Recupero riguardo aiuto illegale (NON notificato alla Commissione) & incompatibile** (Commissione NON giustifica aiuto in base ad Art. 107.3 TFUE).
- Commissione Europea ordina recupero aiuto ➤ **autorità nazionali sono responsabili per recuperare l'aiuto dalle imprese beneficiarie.**
- **Obiettivo recupero è ripristinare *status ex-ante*** ➤ ripristinare concorrenza nel mercato distorta dall'aiuto.
- **Conseguenze del recupero (e.g. fallimento impresa beneficiaria) sono irrilevanti.**
- **Limitate esenzioni dall'obbligo di recupero:**
 - 1) Assoluta impossibilità ➤ interpretazione restrittiva in *Commissione v. Germania e Montessori*.
 - 2) Prescrizione dopo 10 anni dal momento dal momento in cui l'aiuto è stato concesso.

32

32

Conclusioni

- Paesi Membri applicano legislazione nazionale per il recupero: **in Italia, Art. 48 Legge 234/2012.**
- **Tribunali nazionali NON possono controllare legalità decisione Commissione** (*Lucchini*).
- **Azioni legali legate al recupero dell'aiuto in cui sono coinvolti i tribunali nazionali :**
 - 1) Azione contro decreto di esecuzione ➤ quantificazione aiuto e identificazione beneficiario.
 - 2) Sospensione decisione Commissione ➤ possibile in base a *Zuckerfabrik*, ma raramente garantita dai tribunali nazionali.
 - 3) Procedure fallimentari riguardanti l'impresa beneficiaria.

Alessandra Franchi



Il ruolo del giudice nazionale nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato

**Alessandra Franchi, Case Handler
DG COMP. Unità A3, Normativa e supporto dei
casi di Aiuti di Stato**

**ERA Webinar per la magistratura Italiana 28
Maggio 2021**

IT



Contratto di servizio DG COMP/2017/015 - SI2.778715 Il presente documento è stato preparato per la Commissione Europea. Riflette tuttavia soltanto i punti di vista degli autori e la Commissione non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso delle informazioni rese disponibili all'interno del documento.

Indice

I. Il quadro normativo europeo

II. Il principio di leale cooperazione

III. I mezzi di cooperazione

IV. Utilizzo dei mezzi di cooperazione

I. Il quadro normativo europeo

- **Trattato sull'Unione europea**
 - Articolo 4(3)
- **Regolamento di Procedura (EU) n° 2015/1589**
 - Article 29
- **Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali del 2009 e revisione in corso**
 - Capitolo 3. Sostegno della Commissione ai giudici nazionali
- **Studio sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali**

3



II. Principio di leale cooperazione

- Articolo 4(3) del Trattato sull'Unione europea
- La Commissione europea e le autorità nazionali hanno l'obbligo di leale cooperazione
- L'obbligo di leale cooperazione include anche i giudici nazionali
- Mail di contatto per i giudici nazionali
 - ***comp-amicus-state-aid@ec.europa.eu***



4



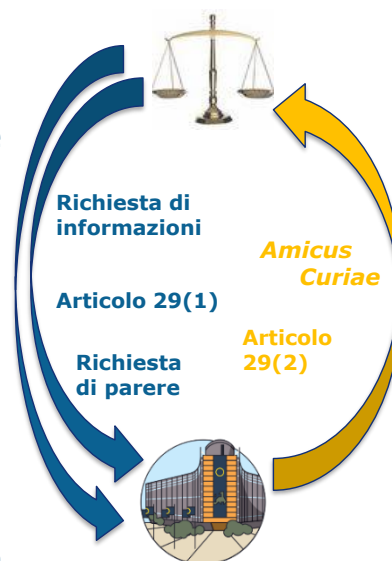
III. I mezzi di cooperazione

- **La richiesta di informazioni e la richiesta di parere**

- Istituita con la comunicazione sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato
- Codificata nel regolamento di Procedura
 - *Articolo 29(1)*

- **Osservazioni Amicus curiae**

- Istituite e codificate nel Regolamento di Procedura
 - *Articolo 29(2)*



5

La richiesta di informazioni

Articolo 29(1) – Iniziative da parte dei giudici nazionali



- **Trasmissione delle informazioni rilevanti ai tribunali nazionali**

- Informazioni relative ad un procedimento pendente avanti alla Commissione (ad esempio se un aiuto è stato notificato ai sensi dell'art. 108, par. 3 TFUE, se è stata avviata un'indagine formale)
- Copie di decisioni esistenti, dati fattuali, statistiche, studi di mercato e analisi economiche, etc.
- La Commissione si adopererà per comunicare le informazioni necessarie entro un mese dalla data di richiesta.

- **Rifiuto**

- Qualora un giudice nazionale non sia in grado di assicurare la protezione sia delle informazioni riservate sia di quelle che costituiscono segreti commerciali ai sensi dell'art. 339 TFUE
- Qualora la trasmissione possa compromettere il funzionamento e l'indipendenza dell'Unione europea.

6

La richiesta di parere

Articolo 29 (1) – Iniziative da parte dei giudici nazionali



- **Il parere della Commissione in merito a questioni attinenti l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato**
 - Questioni economiche, di fatto e di diritto
 - La Commissione non sente le parti prima di trasmettere il suo parere e non entra nel merito della controversia
 - La Commissione si adopera per comunicare al giudice nazionale il parere richiesto entro 4 mesi
 - I pareri non sono giuridicamente vincolanti

7

Osservazioni Amicus Curiae

Articolo 29(2) – Iniziativa della Commissione

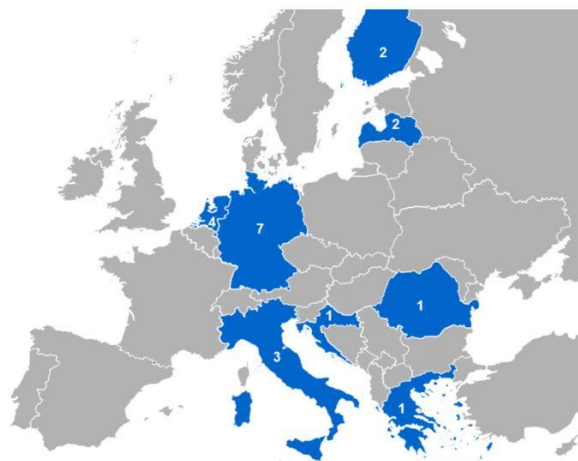


- **Osservazioni scritte o orali della Commissione su propria iniziativa**
 - La Commissione può chiedere i documenti necessari per la valutazione della questione sottoposta al giudice nazionale
 - La Commissione deve informare lo Stato membro che intende presentare osservazioni in qualità di *amicus curiae*
 - Le osservazioni non sono vincolanti
- **Intervento della Commissione**
 - Nei casi rilevanti per garantire l'uniforme applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
 - Nei casi rilevanti per garantire l'applicazione concreta di tali norme e l'elaborazione di sentenze future in materia di aiuti di Stato

8

IV. Utilizzo dei mezzi di cooperazione

- La Comunicazione del 2009 ha comportato un aumento delle richieste ricevute, ma l'utilizzo dei mezzi di cooperazione è ancora limitato

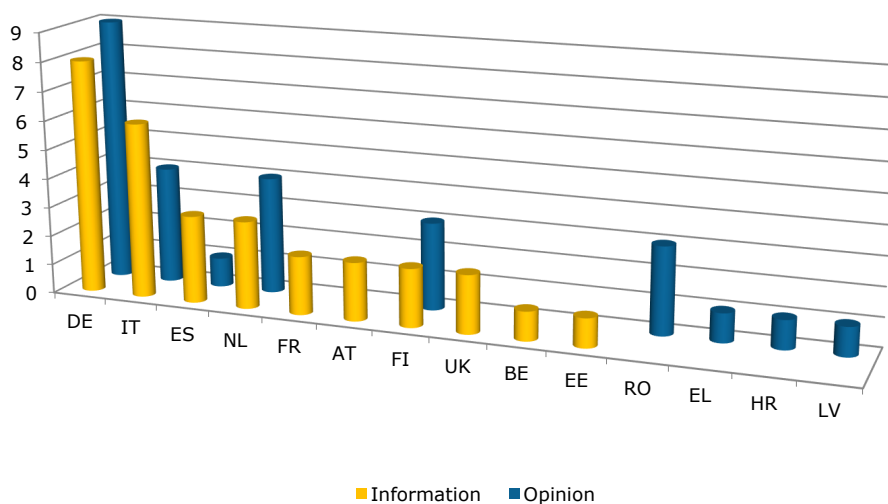


Number of requests for opinion per Member State (2009-2018)

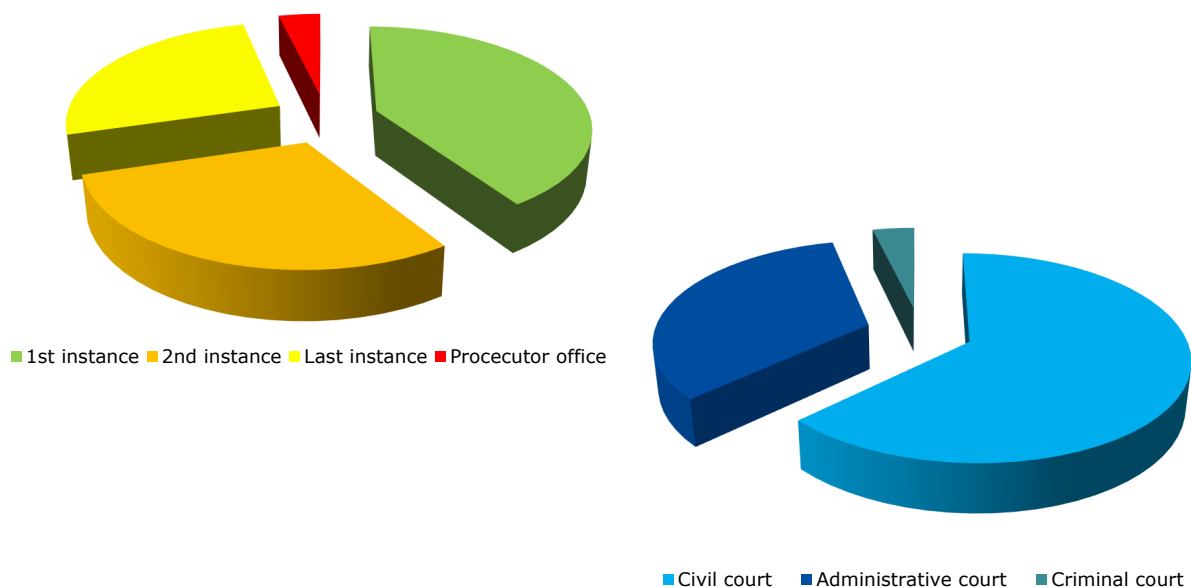


Number of *amicus curiae* observations per Member State (2014-2017)

Gli Stati membri più attivi

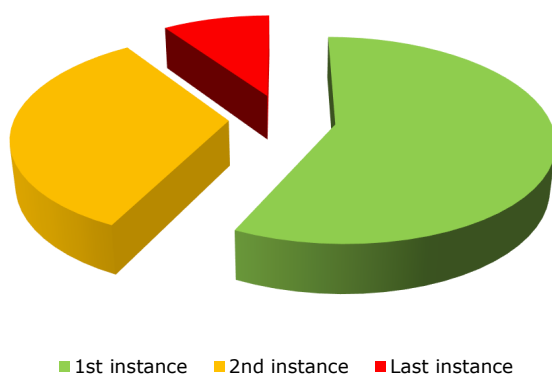


Richieste da parte dei giudici nazionali



11

Amicus curiae



12

Domande?



**Grazie per la
vostra
attenzione**

*Il seguente punto di contatto è
attivo per eventuali richieste di
chiarimento:*

comp-recovery-state-aid@ec.europa.eu

DIRITTO UE DEGLI AIUTI DI STATO — STUDIO DI UN CASO

➤ Fatti

1. Il 15 febbraio 2010 la società **Wood Corporation (Wood)** e il consiglio di gestione forestale della regione A (**FMB**) hanno stipulato un contratto di fornitura di legname. Nell'ambito di tale contratto, la FMB si impegnavano a fornire legname per quantitativi specifici di legno a un prezzo fisso per il periodo dal 15/02/2010 al 31/12/2015. Inoltre, FMB si è impegnata a non vendere ad altri acquirenti a un prezzo inferiore a quello fissato nel contratto.
2. Nel 2010 e nel 2011 FMB ha fornito legname, ma non ha consegnato i quantitativi concordati di legname. Nel 2011, il Wood è incorso in difficoltà finanziarie che hanno comportato ritardi nei pagamenti a FMB. Nel agosto 2012 FMB ha risolto il contratto di fornitura del 15 febbraio 2010 e, a partire dal secondo semestre dell'anno, ha cessato di fornire legname a Wood ai sensi del contratto.
3. Nel frattempo, le difficoltà finanziarie della Wood sono aumentate e, di conseguenza, essa non è stata in grado di soddisfare i suoi creditori. Nel settembre 2014 la società Wood è stata oggetto di una decisione giudiziaria nell'ambito di una procedura per il pagamento dei debiti.

➤ Controversie tra la società Wood e la FMB dinanzi ai giudici civili nazionali

4. Le suddette controversie tra la società Wood e la FMB sono giunte dinanzi ai tribunali civili. Una sentenza del 24 aprile 2014 constatava che, nonostante la risoluzione da parte della FMB, il contratto controverso restava in vigore. Tale sentenza è stata confermata anche dal giudice d'appello, con sentenza definitiva del 3 dicembre 2015 (**1a causa dinanzi ai giudici nazionali**).
5. Successivamente, nel gennaio 2016, Wood ha adito i tribunali civili chiedendo, da un lato, il risarcimento dei danni dovuti alla mancata fornitura di legname nel 2012 per un prezzo di circa 14 milioni di EUR e, dall'altro, la fornitura di circa 1,5 milioni di metri cubi di legno in esecuzione del contratto controverso tra il 2012 e il dicembre 2015 (**2a causa dinanzi ai giudici nazionali**).
6. In tale seconda causa, la FMB ha sostenuto dinanzi al tribunale che l'esecuzione del contratto di cui trattasi è contraria al diritto dell'Unione. Il contratto costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107(1) TFUE ed è stato eseguito in violazione dell'articolo 108 (3), terzo comma TFUE. Tale affermazione non è stata sollevata nel procedimento dinanzi alla Corte d'Appello nella summenzionata 1a causa. Il procedimento nella 2a causa non è ancora terminato.

Argomenti di discussione:

- A. Quali elementi del diritto UE degli aiuti di Stato possono essere interpretati e applicati dal giudice nazionale?
- B. Quali sono le conseguenze di tale illegittimità sul procedimento relativo al risarcimento dei danni?
- C. Cambia la valutazione se nel frattempo, a seguito di una denuncia da parte di concorrenti di Wood, la Commissione, con decisione del 5 luglio 2016 abbia espresso dubbi sulla compatibilità della tariffa agevolata applicata da FMB alla Wood con le norme in materia di aiuti di Stato e abbia avviato un procedimento di indagine ai sensi dell'art. 108(2).

➤ La decisione negativa della Commissione e l'obbligo di recupero per lo Stato membro A

- 7. Con decisione del 20 dicembre 2017 che ha chiuso il procedimento d'indagine, la Commissione ha ritenuto che lo Stato membro A avesse concesso illegalmente un aiuto di Stato incompatibile per un importo di 8 milioni di EUR a favore della Wood mediante l'applicazione di una tariffa agevolata per il periodo dal 15/02/2010 al 31/12/2012 e ha obbligato lo Stato membro A a recuperarlo presso il beneficiario entro 4 mesi.
- 8. All'epoca della decisione della Commissione, la società Wood era stata assoggettata ad una procedura di insolvenza. I creditori privati hanno convenuto di limitare i loro crediti a un tasso del 60 %. Lo Stato membro A non ha accettato e ha iscritto al passivo l'intero credito relativo agli aiuti di Stato entro il termine previsto, ai sensi del diritto fallimentare nazionale, compresi gli interessi di recupero.
- 9. Nel giugno 2018 la procedura di insolvenza della Wood è stata chiusa, con il pagamento di tutti i creditori per il 60 % dei loro crediti.
- 10. Lo Stato membro A ha informato la Commissione europea di ritenere di aver ottemperato all'obbligo di eseguire la decisione di recupero.

Argomenti di discussione:

Lo Stato membro A può sostenere che il recupero parziale del 60 % dell'importo totale da recuperare costituisce l'attuazione completa ed effettiva della decisione della Commissione? Discussione per gruppo degli argomenti a favore e contro l'attuazione immediata ed effettiva da parte dello Stato membro A dell'obbligo di recupero ai sensi del diritto dell'UE.



COMMISSIONE EUROPEA

DG Concorrenza

Aiuti di Stato

Seminario per i giudici italiani

Webinar, 28 maggio 2021

VERIFICA DELLE CONOSCENZE

**IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME IN
MATERIA DI AIUTI DI STATO**

Domanda 1

Qual è lo scopo del recupero?

A:	Imporre una sanzione ai beneficiari di aiuti incompatibili
B:	Ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto
C:	Garantire entrate supplementari per gli Stati membri, consentendo in tal modo una riduzione delle imposte o un aumento della spesa
D:	Liquidare l'impresa che ha beneficiato di aiuti incompatibili

Domanda 2

Quali procedure disciplinano il recupero degli aiuti di Stato?

A:	Procedure dell'UE, in particolare la Comunicazione del 2007 sulle procedure di recupero
B:	Procedure nazionali e dell'UE
C:	Procedure nazionali
D:	Procedure nazionali, a condizione che garantiscano un recupero immediato ed effettivo

Domanda 3

Quando la Commissione ordina a uno Stato membro di recuperare, cosa dovrebbe essere effettivamente recuperato?

A:	Importo dell'aiuto
B:	Importo dell'aiuto e interessi di recupero
C:	Importo dell'aiuto, interessi di recupero e importo forfettario
D:	Gli interessi di recupero

Domanda 4

Quali sono le limitazioni al recupero?

A:	Non vi sono limitazioni, il recupero deve avvenire in ogni caso
B:	Quelle stabilite dal diritto nazionale applicabile
C:	Prescrizione
D:	Prescrizione e principi generali del diritto dell'UE

Domanda 5

In casi giustificati, può una decisione di recupero della Commissione essere eseguita in via provvisoria, mentre il contenzioso è pendente?

A:	Sì, mediante il versamento dell'importo da recuperare su un deposito a garanzia
B:	Sì, mediante la costituzione di garanzie bancarie o il pagamento su un deposito a garanzia
C:	No, non può esservi esecuzione provvisoria
D:	La materia è disciplinata dal diritto nazionale applicabile

Domanda 6

Cosa succede al recupero in caso di insolvenza del beneficiario dell'aiuto?

A:	Il recupero non può essere eseguito
B:	Il recupero non può essere eseguito se si può dimostrare che il beneficiario dell'aiuto è insolvente a causa di uno sviluppo imprevisto del mercato
C:	L'insolvenza non incide sull'obbligo di recupero. La liquidazione può costituire un mezzo alternativo per ottenere il recupero
D:	La Commissione e lo Stato membro interessato negoziano caso per caso

Domanda 7

Deggendorf è:

A:	Giurisprudenza dei tribunali dell'UE che stabilisce le condizioni che i giudici nazionali devono soddisfare quando concedono provvedimenti provvisori
B:	Ex giudice tedesco della Corte di giustizia, che ha effettivamente istituito la dottrina del recupero
C:	Una sentenza che stabilisce che un nuovo aiuto può essere concesso allo stesso beneficiario solo dopo il recupero di precedenti aiuti incompatibili (esclusi gli interessi di recupero)
D:	Una sentenza che stabilisce che un nuovo aiuto può essere concesso allo stesso beneficiario solo dopo il recupero di precedenti aiuti incompatibili

Domanda 8

A seguito di una richiesta di informazioni, la Commissione europea:

A:	Fornisce tutte le informazioni o i documenti richiesti al giudice nazionale, ad eccezione delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio
B:	Fornisce al giudice nazionale tutte le informazioni o i documenti richiesti, comprese le informazioni coperte dal segreto d'ufficio;
C:	Fornisce informazioni o documenti coperti dal segreto d'ufficio, a condizione che il giudice nazionale possa garantire la protezione di tali informazioni riservate.
D:	Fornisce tutte le informazioni o i documenti richiesti al giudice nazionale, ad eccezione delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio e delle informazioni la cui trasmissione potrebbe interferire con il funzionamento dell'Unione

Domanda 9

Quali sono le principali differenze tra i rinvii pregiudiziali alla CGUE e le richieste di parere alla Commissione?

A:	La domanda di parere verte su questioni economiche, di fatto e di diritto, mentre i rinvii pregiudiziali vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea e sulla validità degli atti di diritto derivato.
B:	I pareri della Commissione non sono vincolanti per i giudici nazionali a differenza dell'interpretazione autorevole del diritto dell'UE da parte della Corte di Giustizia
C:	Le richieste di parere sono generalmente trattate più rapidamente dei rinvii pregiudiziali
D:	Tutte le risposte precedenti

Domanda 10

La Commissione europea quando fornisce supporto alle corti nazionali:

A:	Non ascolterà nessuna delle parti coinvolte nel procedimento nazionale nell'ambito del suo dovere di difesa dell'interesse pubblico
B:	Resterà neutrale e obiettiva in sede di audizione delle parti interessate nel procedimento nazionale
C:	Esaminerà il merito della causa e ascolterà le parti interessate solo quando fornisce a un giudice nazionale un parere Amicus Curia
D:	Esaminerà il merito della causa e ascolterà le parti interessate solo quando formulerà un parere a seguito di una richiesta di un giudice nazionale.

Documentazione / Background Documentation

IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME UE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO WEBINAR PER LA MAGISTRATURA ITALIANA

26 - 28 maggio 2021

01	TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA: Articolo 106 , 107 , 108 und 109
02	Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
03	REGOLAMENTO (UE) 2015/1589 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (codificazione)
04	REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata)
05	Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato (2009/C 136/03)
06	Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (19.07.2018)

07	<u>Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali</u> (2009/C 136/03)
08	<u>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE</u> <u>Comunicazione relativa all'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali</u> (draft)
09	<u>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE</u> <u>Comunicazione della Commissione sul recupero degli aiuti di Stato illegali e incompatibili</u> (2009/C 136/03)
10	<u>REGOLAMENTO (UE) 2015/1588 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2015 sull'applicazione degli articoli 107 e 108 dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali</u> (versione consolidata)
11	<u>REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»</u> (versione consolidata)
12	<u>REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato</u> (versione consolidata)
13	<u>REGOLAMENTO(UE) N. 702/2014 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006</u> (versione consolidata)
14	<u>Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economicogenerale</u> (2012/C 8/02)

15	<u>DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2011 riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE)</u>
16	<u>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (2012/C 8/03)</u>
17	<u>REGLAMENTO(UE) N. 360/2012 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (versione consolidata)</u>
18	<u>REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura</u>
19	<u>REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»</u>
20	<u>REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura</u>
21	<u>Study on the enforcement of State aid rules and decisions by national courts (EN)</u>
22	<u>COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19(versione consolidata)</u>

23	Overview of the State aid rules and public service obligations rules applicable to the air transport sector during the COVID-19 outbreak (EN)
24	Overview of the State aid rules and Public Service rules applicable to the maritime sector during the COVID-19 pandemic (EN)
25	Overview of the State aid rules applicable to the land transport sector during the COVID-19 outbreak (EN)
26	RACCOMANDAZIONE (UE) 2020/648 DELLA COMMISSIONE del 13 maggio 2020 relativa ai buoni offerti a passeggeri e viaggiatori come alternativa al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19
	Giurisprudenza
1	C-127/16 P SNCF Mobilités contro Commissione europea
2	C-579/16 P Commissione europea contro FIH Holding A/S e FIH Erhvervsbank A/S
3	C-300/16 P Commissione europea contro Frucona Košice a.s.

4	C-228/16 P Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) contro Commissione europea
5	T-219/14 Regione autonoma della Sardegna contro Commissione europea
6	C-415/15 P Stichting Woonpunt e a. contro Commissione europea
7	C-414/15 P Stichting Woonlinie e a. contro Commissione europea
8	C-100/16 P Ellinikos Chrysos AE Metalleion kai Viomichanias Chrysou contro Commissione europea
9	C-526/14 Tadej Kotnik e a. contro Državni zbor Republike Slovenije
10	C-63/14 Commissione europea contro Repubblica francese
11	C-527/12 Commissione europea contro Repubblica federale di Germania

12	<u>C-284/12</u> Deutsche Lufthansa AG contro Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
13	<u>C-287/12 P</u> Ryanair Ltd contro Commissione europea (disponibile solo in inglese)
14	<u>C-677/11</u> Doux Élevage SNC e Coopérative agricole UKL-ARREE contro Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire e Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)
15	<u>C-615/11 P</u> Commissione europea contro Ryanair Ltd (disponibile solo in inglese)
16	<u>C-610/10</u> Commissione europea contro Regno di Spagna
17	<u>C-507/08</u> Commissione europea contro Repubblica slovacca
18	<u>C-369/07</u> Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica
19	<u>C-199/06</u> Centre d'exportation du livre français (CELF) e Ministre de la Culture et de la Communication contro Société internationale de diffusion et d'édition (SIDE)

20	<u>C-379/98</u> PreussenElektra AG contro Schhleswag AG, con l'intervento di: Windpark Reußenköge III GmbH e Land Schleswig-Holstein
21	<u>C-72/91</u> Sloman Neptun Schiffahrts AG contro Seebetriebsrat Bodo Ziese mer der Sloman Neptun Schiffahrts AG
22	<u>C-78/76</u> Steinike & Weinlig contro Repubblica federale di Germania